*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 103 del 5 maggio 2005 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 5 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**N. 81**

# COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 aprile 2005.

**Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti.** (Deliberazione n. 14990).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# SOMMARIO

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 aprile 2005. — *Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti.* (Deliberazione n. 14990) ........ *Pag.* 5

ALLEGATI ........ » 36

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 aprile 2005.

**Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti.** (Deliberazione n. 14990).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;

Visto il decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004 «Decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, per il coordinamento con il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo numero 385 del 1993 e con il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998»;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

Vista la direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, n. 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, n. 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2000, n. 2001/107/CE e n. 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004;

Vista la lettera del 13 aprile 2005, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 42, comma 3, e 50, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;

Ritenuta la necessità di modificare il regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 in considerazione delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e per tener conto delle disposizioni di cui al menzionato regolamento (CE) n. 1606/2002;

Ritenuta altresì la necessità di adeguare il disposto degli articoli 22, 23, 24 e 25 del regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 alle previsioni della citata direttiva comunitaria;

Ritenuta infine l'opportunità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento medesimo;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004, è modificato ed integrato come segue:

nell'art. 2, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

«*h)* "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.»;

nell'art. 3, la lettera *c)* è così modificata:

«*c)* "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla Banca d'Italia nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, nonché nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo Unico;»;

nell'art. 5, dopo le parole «Le indicazioni relative al prezzo,» sono inserite le parole «alla misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione,»;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nell'art. 6:

nel comma 1, l'ultimo periodo «Gli emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facoltà sono tenuti a predisporre il documento allo scadere di ogni dodici mesi.», è soppresso;

nel comma 3, le parole «indicato nel comma 1» sono sostituite dalle parole «dalla pubblicazione del documento».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Istruttoria della Consob).* — 1. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro sette giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine è di quindici giorni per le sollecitazioni, finalizzate alla quotazione, aventi ad oggetto azioni non quotate né diffuse, e per quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi sulla base di programmi.

2. A pena di inammissibilità della comunicazione, le informazioni o la documentazione mancanti devono essere inoltrate alla Consob entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.

3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi, l'autorizzazione prevista nell'art. 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data della comunicazione.

4. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui la sollecitazione riguardi:

*a)* strumenti finanziari non quotati né diffusi emessi da società che abbiano già emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse;

*b)* azioni o quote di OICR o fondi pensione aperti se è stato già pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'allegato 1B per prodotti della medesima categoria.

5. I termini previsti nei commi 3 e 4 sono sospesi in caso di richiesta di documentazione o informazioni e riprendono a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Pubblicazione degli avvisi integrativi).* — 1. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto dall'art. 5 è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti:

*a)* entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, il prezzo massimo di offerta, salvo che, trattandosi di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari già quotati, sia consentito all'investitore di indicare il prezzo massimo di sottoscrizione e/o di acquisto;

*b)* entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, la misura minima del tasso di interesse nominale e la misura minima del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione;

*c)* almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione, il numero complessivo degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, il numero minimo degli strumenti finanziari da collocare con la sollecitazione e l'indicazione dei soggetti incaricati del collocamento;

*d)* non appena determinati, il prezzo stabilito per la sollecitazione, nonché la misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione.

2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla quotazione l'avviso integrativo con l'indicazione del prezzo, della misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione è reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalità indicate nel comma 1.

3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti è trasmessa alla Consob, contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.».

Nell'art. 9-*bis*, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Quando la sollecitazione riguarda strumenti finanziari emessi sulla base di un programma, il prospetto può essere costituito dal documento informativo sull'emittente e da una o più note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma. In tal caso il contenuto del prospetto e i termini istruttori, decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi al successivo art. 62.».

Nell'art. 10, comma 2, lettera *b)*, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3».

Nell'art. 13:

nel comma 7, dopo le parole «il responsabile del collocamento» sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente»;

nel comma 8, dopo le parole «il responsabile del collocamento» sono inserite le parole «o, in sua assenza, l'offerente».

Nell'art. 17, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico può ottenere il prospetto informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può consultarlo.».

Nell'art. 18:

al comma 1, lettera *c)*, le parole «art. 27» sono sostituite dalle parole «art. 24-*ter*»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* inserire l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri".».

Nell'art. 20, il comma 1 è così modificato:

«1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I.».

Nell'art. 21, al comma 1 sono aggiunte le parole «e, ove prevista, la data di chiusura.».

Nell'art. 22:

al comma 1, le parole «paragrafo 2 della sezione II del» sono soppresse;

il comma 2 è così modificato:

«2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, è consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.»;

al comma 5, le parole «Le informazioni previste dall'art. 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.» sono soppresse.

La rubrica della sezione II è così modificata: «Quote o azioni di OICR italiani aperti».

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Prospetto informativo completo e semplificato).* — 1. Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione è costituito dalla:

*a)* Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;

*b)* Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e *Turnover* di portafoglio;

*c)* Parte III - Altre informazioni sull'investimento.

2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati.

3. Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle parti I e II.

4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'allegato 1B.».

Dopo l'art. 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis (Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato).* — 1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo completo pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. L'aggiornamento delle parti I e II è effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:

*a)* di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'allegato 1G;

*b)* della parte del prospetto informativo modificata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, negli altri casi.

3. La parte III e il modulo di sottoscrizione devono essere aggiornati al variare delle informazioni riportate e devono essere contestualmente inviati alla Consob con evidenziazione delle informazioni modificate e della nuova data di validità.

4. Le modifiche da apportare al regolamento di gestione o allo statuto dell'OICR, la cui efficacia sarà sospesa per il periodo stabilito in base al regolamento della Banca d'Italia, devono essere tempestivamente comunicate alla Consob per l'aggiornamento del prospetto se comportano la variazione delle informazioni in esso contenute. In tal caso l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante la pubblicazione, secondo le modalità e nel termine di cui alla lettera *b)* del comma 2, della comunicazione ai partecipanti predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Al termine del periodo di sospensiva, il prospetto informativo contenente le informazioni già inserite nella comunicazione ai partecipanti è pubblicato con data di validità coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR.

5. Le parti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti alla lettera *a)* del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento, nonché le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato. Le altre variazioni delle informa-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

8. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.».

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Prospetto informativo)*. — 1. Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

*a)* reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

*b)* contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob.

2. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori.».

La «Sezione III. Quote o azioni di OICR esteri armonizzati» è posta dopo l'art. 23-*bis*.

Dopo l'art. 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis (Aggiornamento del prospetto informativo)*. — 1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.

2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'art. 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.

3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.».

Dopo l'art. 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter (Obblighi informativi)*. — 1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni del successivo comma 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.

4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.».

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Investitori professionali)*. — Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'art. 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1º luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'art. 24-*ter*, comma 3.».

Dopo l'art. 25 è inserita la seguente sezione: «Sezione IV - Quote di fondi italiani chiusi».

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Prospetto informativo)*. — 1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente sezione si compone delle seguenti:

*a)* Parte I - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione;

*b)* Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo.

2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'allegato 1B.».

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Svolgimento delle sollecitazioni e aggiornamento del prospetto informativo)*. — 1. Alle sollecitazioni di quote dei fondi chiusi si applicano le disposi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zioni di cui alla sezione I del capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per le sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti possono riutilizzare il prospetto già pubblicato, aggiornandone le informazioni contenute nella parte II e integrando la parte I con un supplemento relativo alle variazioni eventualmente intervenute indicate nell'allegato 1G. La parte II aggiornata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, ed il supplemento sono pubblicati entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le date di inizio e di conclusione del periodo di adesione.

3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2 ed all'art. 11, nonché le ulteriori variazioni eventualmente intervenute.

4. Le informazioni previste dall'art. 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.».

Dopo l'art. 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis* *(Obblighi informativi)*. — 1. Gli offerenti quote di fondi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:

*a)* le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della società di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;

*b)* gli atti di conferimento dei beni e le informazioni concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di appartenenza;

*c)* le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;

*d)* le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;

*e)* le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.

2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.

3. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera *e)* e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.».

Dopo l'art. 27-*bis* è inserita la seguente sezione: «SEZIONE V - QUOTE O AZIONI DI OICR ESTERI NON ARMONIZZATI».

L'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 *(Pubblicazione ed aggiornamento del prospetto informativo)*. — 1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'art. 23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'art. 23-*bis*.

2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi di cui alla presente sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'art. 26. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'art. 27.».

Dopo l'art. 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis* *(Obblighi informativi)*. — 1. Dalla data della comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:

*a)* entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

*b)* entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;

*c)* entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 24-*ter*, 25 e 27-*bis*.».

La rubrica del capo III è così modificata: «Disposizioni particolari riguardanti i fondi pensione».

Nell'art. 29, al comma 1 le parole «, 3» sono soppresse.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Aggiornamento del prospetto informativo)*. — 1. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti è redatto secondo lo schema 13 dell'allegato 1B.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'art. 23-*bis*, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.».

Nell'art. 31, al comma 2, la parola «23» è sostituita dalla parola «28-*bis*».

Nell'art. 32, comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma 4» e le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3».

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso al 1º giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi e di quote o azioni di OICR non armonizzati è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1º giugno 2005.

2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in allegato 1H è diffuso unitamente a tali prospetti.

3. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in allegato 1H è diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.

4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice "euro" è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo.».

Nell'art. 36, le parole «l'art. 37, comma 1,» sono sostituite dalle parole «l'art. 37, commi 1, 2, 3 e 4,».

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 *(Comunicazione dell'offerta).* — 1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B, nonché la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro l'inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso specifica descrizione.

2. La comunicazione indica che:

*a)* sono state contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;

*b)* è stata deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.

3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro cinque giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine è di otto giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo strumenti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico.

4. In caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 108 del Testo Unico, le informazioni o la documentazione previste dal comma precedente devono essere inoltrate alla Consob, a pena di inammissibilità della comunicazione, entro quindici giorni dalla data in cui l'offerente è informato della eventuale incompletezza.

5. Dell'intervenuta comunicazione è data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata si applica l'art. 66, comma 3.

6. Con le modalità previste dal comma precedente è data notizia dell'incompletezza della comunicazione e del successivo completamento della stessa.».

Nell'art. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d'offerta e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento è pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all'emittente. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob su supporto informatico.».

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 *(Comunicato dell'emittente).* — 1. Il comunicato dell'emittente:

*a)* contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;

*b)* rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'art. 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che pos-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;

*c)* fornisce informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali di cui all'art. 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;

*d)* fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell'emittente, ovvero deliberati a loro favore;

*e)* fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata;

*f)* fornisce informazioni sull'andamento recente e le prospettive dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta.

2. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito assimilabili alle obbligazioni, il comunicato dell'emittente fornisce le informazioni previste dalle lettere *a)*, *e)* ed *f)* del comma precedente nonché informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto dei titoli offerti da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza.

3. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi precedenti forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.».

Nell'art. 40, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il periodo di adesione non può avere inizio:

*a)* se non è stata trasmessa alla Consob la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento;

*b)* prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, o, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno successivo a tale diffusione;

*c)* se non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi d'investimento;

*d)* se non è stata assunta la delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio.».

L'art. 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 *(Norme di trasparenza)*. — 1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:

*a)* i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;

*b)* i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

*c)* l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse nel corso del periodo di adesione, devono comunque:

*a)* riportare integralmente il paragrafo «avvertenze» del documento;

*b)* fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai corrispondenti paragrafi del documento d'offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico;

*c)* recare l'avvertenza, riprodotta con un carattere che ne consenta un'agevole lettura, che la sintesi non è sottoposta alla preventiva verifica della Consob;

*d)* fare espresso riferimento ai luoghi nei quali sono disponibili il documento d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Copia della sintesi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

4. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

5. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni dell'allegato 2C.

6. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'art. 114, commi 3 e 4 del Testo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

7. Dalla data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

*a)* richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonché ai revisori e dirigenti;

*b)* eseguire ispezioni, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera *c)* del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.».

Nell'art. 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico, di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'art. 106, comma 3, lettera *a)*, del Testo Unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico di una società quotata.».

Nell'art. 46, le parole «azioni ordinarie» sono sostituite dalle parole «azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo Unico».

L'art. 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 *(Opa residuale).* — 1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.

2. La società di gestione del mercato:

*a)* segnala alla Consob le società per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, può essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

*b)* dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.

3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

*a)* corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;

*b)* prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;

*c)* patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;

*d)* andamento e prospettive reddituali dell'emittente.

4. Ai fini indicati al comma 3, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della revisione contabile dell'emittente sulla congruità degli elementi forniti.

5. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.

6. Ai fini della determinazione del prezzo nel caso previsto dal comma 5, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale:

*a)* la comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, del Testo Unico;

*b)* un'attestazione della società incaricata della revisione contabile dell'emittente, redatta secondo i criteri generali indicati dalla Consob, sull'esistenza o meno di eventi, non noti al mercato, che possano incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell'emittente, intervenuti successivamente al rilascio del giudizio sull'ultimo bilancio pubblicato ovvero, se più recente, sull'ultima relazione semestrale pubblicata, sottoposti a revisione contabile completa.».

Nell'art. 51, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola «"sponsor"» sono inserite le parole «o "listing partner"».

Nell'art. 55, comma 1, le parole «l'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle parole "l'art. 7, commi 1 e 2».

Nell'art. 59, al comma 2, le parole «Sezioni II e III» sono sostituite dalle parole «Sezioni II e V».

L'art. 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 *(Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati).* — 1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 10, 11 e 12 contenuti nell'allegato 1B. Il prospetto di quotazione è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.

2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 19 contenuto nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto è messùo



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.

3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento di quotazione redatto secondo lo schema 14 contenuto nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento di quotazione è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.».

Nell'art. 61:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, il prospetto di quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali e quello riguardante *covered warrant* e *certificates* può essere costituito da un documento informativo sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'allegato 1B.»;

nel comma 2, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma 4» e le parole «Il documento pubblicato è utilizzato» sono sostituite dalle parole «Il documento pubblicato può essere utilizzato»;

il primo periodo del comma 3 è così modificato: «In occasione delle singole ammissioni la domanda è corredata della nota integrativa.».

Nell'art. 62:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, *covered warrant* e *certificates* emessi sulla base di un programma)»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando l'ammissione a quotazione di obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali, *covered warrant* e *certificates*, è effettuata sulla base di un programma il prospetto di quotazione può essere costituito dal documento informativo sull'emittente indicato all'art. 61 e da una o più note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma.».

Nell'art. 63, comma 2, le parole «art. 7, comma 2» sono sostituite dalle parole «art. 7, comma 3».

Nell'art. 70, comma 5, lettera *c)*, il periodo «il verbale e le deliberazioni adottate sono messi a disposizione del pubblico» è sostituito dal seguente: «il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico».

Dopo l'art. 70 è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)*. — 1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.

2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile.

3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'art. 2447-*novies*, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il contratto previsto dall'art. 2447-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2447-*decies*, comma 3, lettera *a)*.».

Nell'art. 71-*bis*, il comma 3 è soppresso.

L'art. 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72 *(Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)*. — 1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo redatta in conformità all'allegato 3A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazio-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-*ter* e 2443 del codice civile:

*a)* i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;

*b)* il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile.».

Nell'art. 74, comma 2, le parole «il verbale e le deliberazioni adottate» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni adottate».

Nell'art. 75, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell'art. 2447-*bis* del codice civile, si applica l'art. 70-*bis*.».

Nell'art. 76, dopo le parole «dagli articoli 70,» sono inserite le parole «70-*bis*,».

Nell'art. 77:

nel comma 1, lettera *a)*, le parole «sette giorni» sono sostituite dalle parole «quindici giorni».

nel comma 4, le parole «Entro sette giorni» sono sostituite dalle parole «Entro quindici giorni».

Nell'art. 80, la rubrica è sostituita come segue: «(Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione)».

L'art. 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 81 (*Relazione semestrale*). — 1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

2. La relazione semestrale è redatta in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale è altresì costituita dai prospetti contabili della società capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d'esercizio.

4. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.».

Dopo l'art. 81 è inserito il seguente:

«Art. 81-*bis* (*Relazione semestrale - regime transitorio*). — 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni possono predisporre la relazione semestrale consolidata relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 secondo le disposizioni del presente articolo. Sono in tal caso fornite:

*a)* una riconciliazione quantitativa del patrimonio netto alla data di chiusura del semestre e alla data di chiusura dell'esercizio precedente e del risultato alla data di chiusura del semestre, determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente, rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle più significative rettifiche da apportare al patrimonio netto e al risultato del periodo;

*b)* in un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.

2. Gli emittenti azioni non tenuti alla redazione dei conti consolidati, che non redigeranno il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, devono predisporre la relazione semestrale secondo le disposizioni del presente articolo.

3. La relazione semestrale è costituita:

*a)* per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato, da prospetti contabili e da note esplicative ed integrative;

*b)* per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili della società capogruppo e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. Sono altresì

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

predisposte le note relative ai prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico.

4. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente.

5. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice civile o del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, possono indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono utilizzare per la redazione dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza.

6. Le società finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi del codice civile, la cui attività consista in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria, che inseriscono nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il conto economico riclassificato indicato dalla CONSOB con apposito provvedimento, dovranno utilizzare nella relazione semestrale il predetto conto economico, in luogo di quello previsto dall'art. 2425 del codice civile.

7. Il risultato di periodo può essere indicato al lordo o al netto delle imposte. Sono indicati gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.

8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.

9. Le note esplicative ed integrative sono redatte secondo i criteri indicati nell'allegato 3C-*bis* e, in ogni caso:

*a)* contengono ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;

*b)* consentono un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;

*c)* indicano i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

10. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.».

L'art. 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82 *(Relazione trimestrale)*. — 1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione trimestrale è predisposta secondo quanto indicato nell'allegato 3D ovvero dal principio contabile internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:

*a)* rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;

*b)* rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.».

Dopo l'art. 82 è inserito il seguente:

«Art. 82-*bis (Relazione trimestrale - regime transitorio)*. — 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni possono predisporre le relazioni trimestrali relative all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvate entro la data del 30 settembre 2005 secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio precedente e sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3D. Sono in tal caso fornite:

*a)* per la prima relazione trimestrale, informazioni dettagliate in merito alle procedure poste in essere per la transizione ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ed il loro grado di realizzazione;

*b)* per la seconda relazione trimestrale:

1. Una riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti contabili determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle più significative rettifiche da apportare ai saldi finali riportati nei prospetti contabili;

2. In un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard" adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.

2. La prima relazione trimestrale relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005, ove redatta ai sensi dell'art. 82, può essere messa a disposi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro settantacinque giorni dal termine del trimestre.

3. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione della seconda relazione trimestrale relativa all'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005, se, previa comunicazione alla Consob e al pubblico, redigono la relazione semestrale in conformità a quanto disposto dall'art. 81.

4. Qualora l'emittente rediga la prima o la seconda trimestrale sulla base di quanto disposto dall'art. 82 deve pubblicare, in una appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.».

Nell'art. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Nell'avviso di convocazione gli emittenti azioni riportano le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea.».

Nell'art. 90, comma 1, lettera *d)*, le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni».

Dopo l'art. 90 è inserito il seguente:

«Art. 90-*bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)*. — 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

*a)* il verbale delle deliberazioni di cui all'art. 70-*bis*, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;

*b)* nel caso previsto dall'art. 70-*bis*, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

*c)* la documentazione prevista dall'art. 2447-*novies*, contestualmente alla diffusione al pubblico;

*d)* il contratto previsto dall'art. 2447-*bis*, comma 1, lettera *b)*, contestualmente alla diffusione al pubblico.».

Nell'art. 92:

nel comma 1, lettera *c)*, le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni»;

nel comma 1, lettera *e)*, le parole «comma 4» sono sostituite dalle parole «comma 5».

Nell'art. 94, comma 2, le parole «il verbale e le deliberazioni» sono sostituite dalle parole «il verbale delle deliberazioni».

Nell'art. 95, comma 1, dopo le parole «90, comma 1,» sono inserite le parole «90-*bis*,».

Nell'art. 96, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole «dagli articoli 81 e 82,» sono inserite le parole «comma 1,».

Dopo l'art. 98 è inserito il seguente:

«Art. 98-*bis (Strumenti finanziari previsti dall'art. 2351, comma 5, del codice civile)*. — 1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all'emissione.».

L'art. 100 è sostituito dal seguente:

«Art. 100 *(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)*. — 1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni previsti nell'allegato 3H.».

Nell'art. 102:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le società di gestione del risparmio con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all'art. 27-*bis*, commi 1 e 3, con le modalità stabilite dall'art. 83. Si applica l'art. 84.»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«3. Gli obblighi previsti dall'art. 27-*bis*, commi 1 e 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.».

Nell'art. 103, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

*a)* il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

*b)* i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi.».

L'art. 103-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 103-*bis (Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)*. — 1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito Internet, consentendone



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

*a)* il prospetto di quotazione;

*b)* i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;

*c)* l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.

2. Le informazioni previste dall'art. 23-*bis*, comma 6, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, osservano l'art. 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito Internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

*a)* il prospetto di quotazione;

*b)* il documento di quotazione.

4. Le informazioni previste dall'art. 24-*bis*, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

5. Si applicano le disposizioni dell'art. 87».

Nell'art. 105:

nel comma 2, lettera *c)*, le parole «72, comma 4» sono sostituite dalle parole «72, comma 5»;

nel comma 2, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«*d)* il verbale di cui all'art. 70-*bis*, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico nonché la relazione illustrativa di cui all'art. 70-*bis*, comma 2, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

*e)* la documentazione prevista dall'art. 70-*bis*, commi 3 e 4, contestualmente alla diffusione al pubblico.».

Nell'art. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.».

Dopo l'art. 109 è inserito il seguente:

«Art. 109-*bis (Informazioni su patti parasociali).* — 1. Gli emittenti azioni diffuse informano il pubblico, con le modalità previste dall'art. 109, della comunicazione di cui all'art. 2341-*ter* del codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto.

2. Il comma precedente si applica anche ai patti già dichiarati ai sensi dell'art. 2341-*ter* del codice civile al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

Nell'art. 111:

nel comma 1, dopo le parole «art. 84» sono inserite le parole «, comma 1»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell'art. 84, comma 2.».

Nell'art. 112:

il comma 1 è soppresso;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«1. Sono dispensati dall'adempimento dell'art. 114, comma 1, del Testo Unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione Europea o nei mercati di Paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo Unico e le Sicav.».

Nell'art. 118, comma 3, le parole «gestione collettiva o individuale del risparmio» sono sostituite dalle parole «gestione del risparmio».

Dopo l'art. 122 è inserito il seguente:

«Art. 122-*bis (Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'art. 2351, comma 5, del codice civile).* — 1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla società emittente e alla Consob quando, alternativamente:

*a)* sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;

*b)* superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:

- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

Si applica l'art. 118, comma 3.

3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera *a)* ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera *b)*, indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'allegato 4. Si applica l'art. 121, commi 2 e 3.

4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.».

Nell'art. 130, comma 1, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

*c)* i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;

- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;».

Nell'art. 135, comma 4, dopo le parole «dell'art. 70, commi 1, 3 e 4» sono inserite le parole «, dell'art. 70-*bis*, comma 2,».

Nell'art. 136, comma 4, dopo le parole «dell'art. 70, commi 1, 3 e 4» sono inserite le parole «, dell'art. 70-*bis*, comma 2,».

Nell'art. 137, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il conferimento della delega l'azionista che abbia effettuato l'adempimento necessario per la partecipazione all'assemblea, trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega.».

Nell'art. 140, comma 1, l'ultimo periodo «La certificazione rilasciata dal depositario ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Testo Unico può essere contenuta nella scheda di voto.» è soppresso.

Nell'art. 141:

nel comma 2, il periodo «unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Testo Unico», è soppresso;

nel comma 4, l'ultimo periodo «In tal caso, la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Testo Unico può essere utilizzata per l'esercizio del diritto di voto.», è soppresso.

Nell'art. 143, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.».

Nell'art. 152:

nel comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno.»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. In caso di trasferimento del controllo tra società con azioni quotate, l'incarico conferito dalla società controllata si conclude alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si è verificato il trasferimento.»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«4. Per le società controllate con azioni non quotate sottoposte a revisione solo per effetto dell'art. 165, comma 1, del Testo Unico, l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della controllante con azioni quotate.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nell'art. 156, dopo la lettera *u)*, sono inserite le seguenti:

«*v)* la comunicazione Consob n. 33766 del 5 maggio 2000;

*w)* la comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002.».

Nell'allegato 1A, paragrafo A), lettera *a)*, le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».

Nell'allegato 1A, paragrafo A), lettera l), nota 2, dopo le parole «non appena disponibile» sono inserite le parole «, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la pubblicazione del prospetto informativo,».

Nell'allegato 1A, paragrafo B), dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis)* copia dei documenti previsti ai sensi dell'art. 27-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*;».

Nell'allegato 1A, paragrafo B), lettera *g)*, dopo il periodo «copia dell'eventuale convenzione tra società promotrice e gestore, nonché delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attività di gestione e i soggetti negoziatori (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lettera *b)*, del regolamento n. 11522/98).» è inserito il seguente: «Per le comunicazioni riguardanti fondi comuni immobiliari, è richiesto altresì l'invio dell'eventuale convenzione stipulata con l'intermediario finanziario che ha valutato la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di investimento del fondo.».

Nell'allegato 1B, parte prima, paragrafo V, dopo il punto 1 è inserito il seguente:

«2 - L'emittente bancario che voglia utilizzare il medesimo prospetto informativo o nell'ipotesi di scissione il medesimo documento sull'emittente sia per la quotazione di proprie obbligazioni che per la quotazione/sollecitazione di *covered warrant* o *certificates* dovrà riportare in tale documento gli elementi informativi richiesti, per l'emittente, dallo schema 6 e dallo schema 7.».

Nell'allegato 1B, parte prima, paragrafo V, il punto «2» è rinumerato come punto «3», restando invariato il contenuto.

Nell'allegato 1B, parte prima, paragrafo X, punto 1, dopo la parola «quotazione» sono inserite le parole «/sollecitazione».

Nell'allegato 1B, parte prima, paragrafo X, dopo il punto 2 è inserito il seguente:

«3 - L'emittente bancario che voglia utilizzare il medesimo prospetto informativo o nell'ipotesi di scissione il medesimo documento sull'emittente sia per la quotazione di proprie obbligazioni che per la quotazione/sollecitazione di *covered warrant* o *certificates* dovrà riportare in tale documento gli elementi informativi richiesti, per l'emittente, dallo schema 6 e dallo schema 7.».

Nell'allegato 1B, parte seconda A), schema 1, la lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) - Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».

Nell'allegato 1B, parte seconda B), schema 6, la lettera C) «Avvertenze per l'investitore» è sostituita dalla seguente:

«C) - Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».

Nell'allegato 1B, parte seconda B), schema 7, la lettera C) «Avvertenze per l'investitore» è sostituita dalla seguente:

«C) - Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera A) «Copertina», le parole «responsabile del collocamento e *sponsor*» sono sostituite dalle parole «responsabile del collocamento, *sponsor* e *listing partner*».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera C) «Avvertenze per l'investitore»:

la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) - Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)»;

l'avvertenza «• gli eventuali rischi derivanti da problematiche interne ed esterne all'azienda connesse con l'anno 2000», è soppressa;

il periodo «gli scostamenti significativi tra il prezzo della sollecitazione e il costo sostenuto, direttamente o indirettamente, da amministratori» è sostituito dal seguente: «gli scostamenti significativi tra il prezzo della sollecitazione e il costo sostenuto, direttamente o indirettamente, dai componenti dell'organo di amministrazione»;

l'avvertenza «• gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo *sponsor*;» è sostituita dalla seguente: «• gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo *sponsor/listing partner*;».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera D):

nel paragrafo «CLAUSOLE GENERALI», il capoverso «Indicare i nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che partecipano all'operazione nonché il ruolo rispettivamente svolto (ad es.: emittente, proponente, responsabile del collocamento, sponsor, speciali-



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sta, società di revisione, ecc.).» è sostituito dal seguente: «Indicare i nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che partecipano all'operazione nonché il ruolo rispettivamente svolto (ad es.: emittente, proponente, responsabile del collocamento, *sponsor*, *listing partner*, specialista, società di revisione, ecc..).»;

nella lettera D.2), il capoverso «Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di quotazione nonché gli impegni assunti dall'emittente, dallo *sponsor*, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della società di gestione del mercato.» è sostituito dal seguente: «Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di quotazione nonché gli impegni assunti dall'emittente, dallo *sponsor/listing partner*, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della società di gestione del mercato.»;

nella lettera D.2), paragrafo «Azionariato», il periodo «rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico», è soppresso;

nella lettera D.3), nel periodo «Indicare la valorizzazione del capitale economico dell'emittente secondo le valutazioni fornite dallo *sponsor* nel documento di valutazione.», le parole «dallo *sponsor*» sono soppresse.

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera E):

nel punto 1.5, in fine, è inserito il seguente capoverso: «Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-*bis*, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita sull'emittente l'attività di direzione e coordinamento, dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'art. 2497-*bis*, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresì che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.»;

dopo il punto 1.6.5 è inserito il seguente:

«1.6.6 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.

In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile.

In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-*decies*, comma 2, del codice civile.»;

nel punto 1.7, in fine, è inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera F):

dopo il punto 2.1 è inserito il seguente:

«(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.»;

dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

«2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilità e di professionalità fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-*octiesdecies* del codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»;

il testo della nota 17 del punto 2.5 è sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali).»;

nel punto 2.6, le parole «il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo»;

nel punto 2.7, le parole «il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo»;

nel punto 2.8, le parole «membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; inoltre, le parole «strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto informativo»;

nel punto 2.9, le parole «componenti del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nel punto 2.11, le parole «membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera H), punto 4.8, le parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera L):

dopo il punto 6.8 sono inseriti i seguenti:

«6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.

6.8.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle società quotate (c.d. Codice Preda).

Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e fornire indicazioni circa le modalità di adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle società quotate.»;

nel punto 6.12, le parole «ovvero di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ovvero di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione»;

nel punto 6.14, dopo le parole «Indicazione dell'esistenza di quote» sono inserite le parole «o di strumenti finanziari partecipativi».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera O), dopo il punto 9.6 è inserito il seguente:

«(*) 9.6.1 Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera Q), dopo il punto 11.3 è inserito il seguente:

«11.3.1 - Per le società non ancora iscritte nel registro delle imprese, fornire informazioni in merito all'iter da seguire in sede di costituzione per pubblica sottoscrizione ai sensi degli articoli 2333 e seguenti del codice civile. In particolare, fornire notizie in merito all'avvenuto deposito presso un notaio del programma, con le firme autenticate dei promotori.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera S):

dopo il punto 13.1 è inserito il seguente:

«13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente all'ultimo bilancio.»;

dopo il punto 13.4 è inserito il seguente:

«13.5 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).

*Appendici per le società non ancora iscritte nel registro delle imprese.*

- Programma depositato presso un notaio ai sensi dell'art. 2333 del codice civile;
- Progetto di costituzione contenente i dati economico-finanziari dell'iniziativa.».

I punti «13.5», «13.6» e «13.7» sono rinumerati come punti «13.6», «13.7» e «13.9», restando invariato il contenuto.

Dopo il punto 13.7 è inserito il seguente:

«13.8 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvata successivamente all'ultimo bilancio.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera T), il testo della nota 28 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ» è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo *sponsor/listing partner* e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente e dell'emittente).».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera E):

dopo il punto 1.6 è inserito il seguente:

«1.6.1 - Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi informativi di cui all'art. 2497-*bis*, commi 4 e 5 del codice civile, fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in appendice al prospetto informativo.»;

nel punto 1.7, in fine, è inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.»;

dopo il punto 1.7, è inserito il seguente:

«1.8 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.

In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile.

In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-*decies*, comma 2, del codice civile.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera F):

dopo il punto 2.1 è inserito il seguente:

«(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.»;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dopo il punto 2.2. è inserito il seguente:

«2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilità e di professionalità fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-*octiesdecies* codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»;

il testo della nota 6 del punto 2.5. è sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali).»;

nel punto 2.6, le parole «dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituiti dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nel punto 2.7., le parole «ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nel punto 2.8, le parole «membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»; inoltre, le parole «strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso» sono sostituite dalle parole «strumenti finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto informativo»;

nel punto 2.9, le parole «membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nel punto 2.11, le parole «membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera L):

dopo il punto 6.3 sono inseriti i seguenti:

«6.3.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.

Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.

6.3.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle società quotate (c.d. Codice Preda).

Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e fornire indicazioni circa le modalità di adeguamento dello statuto sociale al Codice di autodisciplina delle società quotate.»;

nel punto 6.5, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 2, lettera S):

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO»;

nel paragrafo «Appendici», dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti:

«13.5 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).

13.6 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente al bilancio.»;

il punto «13.5» è rinumerato come punto «13.7», restando invariato il contenuto.

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera A) «COPERTINA», le parole «responsabile del collocamento e *sponsor*» sono sostituite dalle parole «responsabile del collocamento, *sponsor* e *listing partner*».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera *c)* - 1) «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE»:

la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) - 1) Avvertenze per l'investitore (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)»;

dopo l'avvertenza «• le eventuali passività potenziali», è inserita la seguente:

«• *Rating* dell'emittente e dello strumento finanziario. Precisare se esiste/non esiste il *rating* dell'emittente e/o dello strumento finanziario. In caso affermativo specificare la data del rilascio e l'ente o la società che lo ha emesso. Indicare le classificazioni di *rating* con spiegazione di lettere e numeri. Indicare infine le eventuali variazioni di *rating* dell'emittente rispetto al valore dello stesso riportato nell'ultimo documento pubblicato;»;

dopo il periodo «in ogni caso, esplicitare che nel caso di obbligazioni strutturate scomponibili in una obbligazione di tipo ordinario e in uno o più strumenti derivati, la valutazione del prezzo richiede particolare competenza;» è inserito di seguito il periodo: «in particolare, ove possibile, fornire indicazioni di *pricing* dello strumento finanziario;»;

dopo il periodo «l'eventuale possibilità da parte dell'emittente di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.» è inserito di seguito il periodo: «Qualora sia prevista tale facoltà indicarne i termini e le relative modalità;»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dopo il periodo «l'eventuale clausola di subordinazione.» è inserito di seguito il periodo: «Laddove esista tale clausola indicarne termini e modalità;»;

dopo il periodo «le difficoltà di disinvestimento, ove non sia prevista la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione in un mercato regolamentato.» è inserito di seguito il periodo: «In particolare rappresentare che tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidabilità a prescindere dall'emittente e dall'ammontare del prestito in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva e adeguata contropartita;»;

l'avvertenza «• gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo *sponsor*;» è sostituita dalla seguente: «• gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo *sponsor/listing partner*;».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera C) - 2) «ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI»:

dopo il capoverso «Nel caso in cui i rendimenti delle obbligazioni fossero legati all'andamento di parametri (tassi, indici o panieri), dovrà essere fornita una chiara indicazione del meccanismo di determinazione di tali rendimenti e degli eventuali parametri di calcolo, al fine di consentire al sottoscrittore l'esatta evidenziazione dei rischi di «performance». In particolare dovranno essere forniti confronti tra il rendimento minimo eventualmente garantito ed il rendimento di strumenti finanziari aventi pari durata e rischio similare.»; è inserito il seguente: «Inserire la formula di calcolo dell'interesse dello strumento finanziario e, ove possibile, calcolare il valore del rendimento effettivo annuo lordo ed al netto della componente fiscale, in regime di capitalizzazione composta.»;

dopo il capoverso «Ove vengano assicurati tassi minimi, dovrà essere fornita l'indicazione del rendimento annuo effettivo netto, inteso come rendimento annuo composto al netto della componente fiscale. La medesima indicazione del rendimento effettivo annuo netto dovrà essere fornita con riferimento all'ipotesi che l'emittente si avvalga, alla prima data utile, della eventuale facoltà di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario.» è inserito il seguente: «Quando il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto indicare il rendimento effettivo annuo composto lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7.»;

in fine, le parole «I paragrafi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «I paragrafi 1, 2, 3 e 4».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera D.1), dopo le parole «Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente e/o dallo *sponsor*» sono inserite le parole «*/listing partner*».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera D.2), dopo il capoverso «Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, una tabella comparativa dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'emittente eventualmente utili al fine di evidenziare la solvibilità dell'emittente. In particolare i dati selezionati devono risultare esplicativi almeno delle componenti significative dell'andamento della situazione finanziaria nel periodo considerato.» è inserito il seguente: «Qualora le obbligazioni oggetto del prospetto fossero irrevocabilmente e incondizionatamente garantite, inserire la tabella comparativa di cui al punto precedente con i dati economico, patrimoniali e finanziari del garante, eventualmente aggiornando tali dati contabili con l'ultima situazione contabile infra-annuale disponibile. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante può omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera E):

dopo la rubrica «E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE» è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.»;

dopo il punto 1.9.1 è inserito il seguente:

«1.9.1.1 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.

In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni contenute nell'art. 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile.

In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-*decies*, comma 2, del codice civile.»;

nel punto 1.9.6, in fine, è inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.»;

nel punto 1.9.7, in fine, è inserito il seguente capoverso: «Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-*bis*, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita sull'emittente l'attività di direzione e coordinamento - dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'art. 2497-*bis*, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresì che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera F):

dopo il punto 2.1, è inserito il seguente:

«(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.»;

dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

«2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilità e di professionalità fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-*octiesdecies* del codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.»;

il testo della nota 7 del punto 2.4 è sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali)»;

nel punto 2.5, le parole «il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «degli organi di amministrazione e di controllo».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera G), dopo la rubrica «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera H):

dopo la rubrica «H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante può omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.»;

nel punto 4.8, le parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «I dati trimestrali dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera I):

dopo la rubrica «I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE» è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;

nel punto 5.2.2, in fine, è inserito di seguito il seguente periodo: «Ad integrazione di quanto sopra rappresentato indicare inoltre l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente e del garante a data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella del prospetto, nonché eventuali modifiche nel *rating*.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera L):

dopo il punto 6.8 è inserito il seguente:

«6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.

Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.»;

nel punto 6.11, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera M):

nel punto 7.7, in fine, è inserito di seguito il seguente periodo: «Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicarne comunque la tipologia, se fissa o variabile, nonché il range di tasso di interesse che verrà utilizzato per la esemplificazione dei rendimenti. Indicare inoltre le modalità di comunicazione alla Consob ed al pubblico del tasso di interesse nominale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.»;

nel punto 7.8, in fine, è inserito di seguito il seguente periodo: «Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicare il rendimento effettivo annuo lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7. Indicare inoltre le modalità di comunicazione alla Consob ed al pubblico del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera O), dopo il punto 9.6 è inserito il seguente:

«(*) 9.6.1 - Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera R), punto 12.5, dopo la parola «sponsor» è inserita la parola «/listing partner».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera S):

dopo la rubrica «Appendici», è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dopo il punto 13.1. è inserito il seguente:

«13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.»;

dopo il punto 13.5 sono inseriti i seguenti:

«13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di *rating* pubblicato.

13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito *internet* dell'emittente).»;

dopo la rubrica «Documentazione a disposizione del pubblico» è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite i seguenti documenti devono essere disponibili, ove possibile, anche relativamente al garante.»;

i punti «13.6», «13.7» e «13.8» sono rinumerati come punti «13.8», «13.9» e «13.10», restando invariato il contenuto;

dopo il punto 13.10 è inserito il seguente:

«13.11 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera T), il testo della nota 16 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ» è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo *sponsor/listing partner*, dal garante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e del garante)».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera E):

dopo la rubrica «E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE» è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.»;

dopo il punto 1.3 è inserito il seguente:

«1.3.1 - Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi informativi di cui all'art. 2497-*bis*, commi 4 e 5 del codice civile, fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in appendice al prospetto informativo.»;

nel punto 1.4, in fine, è inserito il seguente capoverso: «Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.»;

dopo il punto 1.4 è inserito il seguente:

«1.5 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.

In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile.

In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-*decies*, comma 2, del codice civile.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera G), dopo la rubrica «G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI» è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera H), dopo la rubrica «H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE» è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante può omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 4, lettera S):

dopo la rubrica «S) XIII - Appendici», è inserito il seguente capoverso: «Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.»;

dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti:

«13.5 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.

13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di *rating* pubblicato.

13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 5, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, i primi due capoversi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di quotazione di obbligazioni di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3, tenendo conto, per quanto riguarda il paragrafo avvertenze per l'investitore, di quanto sotto indicato in merito alla posizione finanziaria dell'emittente, ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O, P, Q ed S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto.

Nel caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari c.d. *reverse convertible* di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L e S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, e H, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S se ne riporta successivamente il contenuto.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, il capoverso «Si riporta, di seguito, il contenuto delle lettere G, L e S.» è così sostituito: «Si riporta, di seguito, il contenuto delle Avvertenze per l'investitore, paragrafo "Posizione finanziaria dell'emittente", e delle lettere G, I, L e S.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE.

In luogo della posizione finanziaria dell'emittente, indicare il livello del coefficiente di solvibilità (anche di gruppo qualora esistente) confrontato con quello minimo richiesto dalle disposizioni di Banca d'Italia e il *free capital*.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, dopo la lettera G), punti 3.1 e 3.2, è inserita la seguente lettera:

«I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE.

5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre ovvero dopo la data di chiusura del trimestre cui si riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

5.2 - Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

5.2.1 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare:

*a)* indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

*b)* indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

*c)* previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere *a)* e *b)*.

Per la descrizione dell'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, inserire i dati numerici tratti dalla relazione semestrale ovvero dalla relazione trimestrale approvate dall'organo amministrativo. In assenza di tale documentazione contabile, riportare indicazioni di tipo qualitativo. Dovranno essere descritti i seguenti andamenti: Margine di Intermediazione, Risultato di Gestione, Risultato Ordinario, Risultato Netto, Raccolta Diretta e Indiretta, Impieghi e Coefficiente di solvibilità.

5.2.2 - In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso. Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai sensi della lettera *c)* del punto precedente - dovrà risultare adeguatamente motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.

5.2.3 - Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio, ovvero dati previsionali[14] concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i tre esercizi - i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli elementi positivi e negativi che hanno contribuito alla loro determinazione. Inoltre, in relazione ai dati previsionali occorre fornire una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

5.2.4 - Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della società di revisione contenente il giudizio della stessa in merito alla adeguatezza delle assunzioni adottate ed alla congruità delle previsioni rispetto a dette assunzioni.

5.2.5 - Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere fornite per il gruppo.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, lettera L):

dopo il punto 6.7 sono inseriti i seguenti:

«6.7.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.

Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adot-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.

6.7.2 - Informazioni sul gruppo cui fa capo l'emittente.

Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sintetica del gruppo.

Indicare, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-*bis*, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita sull'emittente l'attività di direzione e coordinamento - dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'art 2497-*bis*, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresì che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.

6.7.3 - Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente.

Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese dovrà essere fornita una rappresentazione grafica della struttura del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto.

Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.

6.7.4 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.

In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'art. 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile.

In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'art. 2447-*decies*, comma 2, del codice civile.»;

nel punto 6.9, le parole «di una delega agli amministratori» sono sostituite dalle parole «di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 6, lettera S):

dopo il punto 13.2 è inserito il seguente:

«13.3 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito *internet* dell'emittente).»;

i punti «13.3», «13.4», «13.5» e «13.6» sono rinumerati come punti «13.4», «13.5», «13.6» e «13.7», restando invariato il contenuto.

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, dopo il capoverso «Nel caso di sollecitazione le informazioni dello schema dovranno essere integrate con la descrizione delle modalità di offerta e di adesione alla stessa.» è inserito il seguente: «Nella nota integrativa di programma, riportare la seguente indicazione: "Nota integrativa all'ultimo documento sull'emittente pubblicato".».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, paragrafo 1b) «Avvertenze relative agli strumenti finanziari e all'operazione», dopo il capoverso «In primo luogo dovrà essere riprodotto il testo dell'allegato 3, parte B) del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabile.», sono inseriti i seguenti: «Distinguere i rischi specifici dei *covered warrant* rispetto a quelli dei *certificates* (con particolare riferimento alla natura opzionale e quindi all'effetto volatilità del sottostante e del *time decay*).

Con riferimento ai *covered warrant*, distinguere la tipologia *covered warrant plain vanilla* dalle altre tipologie di covered warrant (quali ed esempio: *stop loss*, *cup*, *floor*, *corridor*, ecc.), evidenziandone le specifiche caratteristiche.

Avuto riguardo ai *certificates*, distinguere i *leverage* certificates (quali ad esempio: *turbo*, *short*, *mini future long*, *mini future short*, ecc.) dagli *investiment certificates* (quali ad esempio: *benchmark*, *double-up*, *discount certificates*, *equity protection*, ecc.).

Indicare che la distinzione tra i leverage e gli investment certificates è correlata alla circostanza che mentre i primi consentono all'investitore di partecipare all'andamento dell'attività sottostante con effetto leva, i secondi consentono all'investitore di partecipare all'andamento dell'attività sottostante senza effetto leva.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, paragrafo 2) «ESEMPLIFICAZIONE», le parole «indicazioni ed esemplificazione della formula di calcolo delle convenienze» sono sostituite dalle parole «indicazioni ed esemplificazioni aggiornate della formula di calcolo delle convenienze».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera H), il testo della nota 1 del punto 4.3 è sostituito dal seguente: «Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali)».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera O):

dopo il punto 9.2 è inserito il seguente:

«9.3 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

i punti «9.3», «9.4» e «9.5» sono rinumerati come punti «9.4», «9.5» e «9.6», restando invariato il contenuto.

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera P), il testo della nota 3 del «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ» è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'emittente e del garante.».

Nell'allegato 1B, parte terza, gli schemi 8, 9, 10, 11 e 12 sono sostituiti dagli schemi in allegato (*allegati numeri 1-5*).

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 13, punto 7.2, «ONERI A CARICO DEL FONDO PENSIONE», il periodo «per ogni voce indicare l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio» è sostituito dal seguente: «per l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio con riferimento a ogni voce, rinviare al paragrafo 2 della parte II.».

Nell'allegato 1B, parte terza, lo schema 14 è sostituito dallo schema in allegato (*allegato n. 6*).

Nell'allegato 1B, parte terza, gli schemi 15 e 16 sono soppressi.

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:

«C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera L), punto 8.6, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera M):

nel punto 9.6, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo»;

dopo il punto 9.6 è inserito il seguente:

«9.6.1 Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.

Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.»;

nel punto 9.8, in fine, è inserito il seguente periodo: «Riportare altresì il prospetto riassuntivo delle attività cartolarizzate e dei titoli emessi redatto ai sensi del provvedimento Banca d'Italia del 29 marzo 2000.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera N):

nel punto 10.5, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo»;

dopo il punto 10.5 è inserito il seguente:

«10.5.1 Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.

Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.»;

nel punto 10.7, in fine, è inserito il seguente periodo: «Riportare altresì il prospetto riassuntivo delle attività cartolarizzate e dei titoli emessi redatto ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 29 marzo 2000.».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera Q), punto 13.6, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera S), punto 15.6, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «organo di controllo» e le parole «il consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «l'organo amministrativo».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera W), dopo il punto 20.5 è inserito il seguente:

«20.6 - Statuto sociale dell'emittente e del cessionario (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito *internet* dell'emittente e del cessionario).».

Nell'allegato 1B, parte terza, schema 18, lettera Z), in calce alla rubrica «MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ» è inserita la nota 1 dal seguente testo: «La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo *sponsor*, dal cedente e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente e dell'emittente)».

Nell'allegato 1B, parte terza, lo schema 19 è sostituito dallo schema in allegato (*allegato n. 7*).

Nell'allegato 1C, paragrafo «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE», dopo le parole «riportare integralmente il relativo paragrafo del prospetto informativo» è inserito il periodo «con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti dell'avviso».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nell'allegato 1D, lettera A) - «COPERTINA», le parole «responsabile del collocamento e sponsor» sono sostituite dalle parole «responsabile del collocamento, sponsor e listing partner».

Nell'allegato 1D, lettera B) - «AVVERTENZE PER L'INVESTITORE», dopo le parole «prospetto informativo» sono inserite le parole «con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti della nota.».

Nell'allegato 1D, lettera C):

nel punto C.1, le parole «D.1» sono sostituite dalle parole «D.2»;

nel punto C.2, le parole «D.2» sono sostituite dalle parole «D.3».

L'allegato 1G è sostituito dal testo in allegato (*allegato n. 8*).

Nell'allegato 1H, gli schemi 1 e 2 sono sostituiti dal testo in allegato (*allegato n. 9*).

Nella rubrica dell'allegato 1I, il testo della nota 2 è sostituito dal seguente: «Nel caso di scissione del prospetto, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento informativo sull'emittente ai fini della quotazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal presente allegato, in quanto applicabile, nonché la dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor/listing partner*, che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico.».

Nell'allegato 1I, tavola 1:

nella lettera *d)*, le parole «collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo»;

nella lettera *e)*, dopo le parole «dello sponsor» sono inserite le parole «/listing partner».

Nell'allegato 1I, la tavola 6 è sostituita dalla tavola in allegato (*allegato n. 10*).

Nell'allegato 1I, tavola 8, terzo trattino, le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».

Nell'allegato 2A, parte prima, punto I:

nel numero 4, le parole «punto c1.1» sono sostituite dalle parole «punto b1.1»;

nel numero 5, le parole «punto c1.2» sono sostituite dalle parole «punto b1.2».

Nell'allegato 2A, parte prima, punto II:

nel numero 4, le parole «punto c1.1» sono sostituite dalle parole «punto b1.1»;

nel numero 5, le parole «punto c1.2» sono sostituite dalle parole «punto b1.2».

Nell'allegato 2A, parte prima, punto III, numero 4, le parole «punto c1.2 e c2» sono sostituite dalle parole «punto b1.2 e b2» e le parole «punto c1.1» sono sostituite dalle parole «punto b1.1».

Nell'allegato 2A, parte prima, in fine:

il punto (*) è sostituito dal seguente:

«(*) - nel caso di offerente i cui titoli non sono quotati: informazioni del punto b1.1 dello schema di riferimento;

- nel caso di offerente i cui titoli sono quotati: informazioni del punto b1.2 dello schema di riferimento.»;

il punto (**) è sostituito dal seguente:

«(**) nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta, le informazioni del punto b1.1 devono essere sostituite con quelle dei punti b1.2 e b2 di tale schema.».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera A), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«- l'indicazione che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 3, del Testo Unico e dall'art. 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento.».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera G), punto g3, le parole «del Consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera H):

nella rubrica del paragrafo le parole «amministratori» sono sostituite dalle parole «componenti dell'organo di amministrazione».

nel punto h1, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera N), le parole «dal Consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo» e le parole «o da un organismo equipollente» sono soppresse.

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 1, lettera O), l'intero paragrafo è sostituito dal seguente:

«Documenti relativi:

- all'offerente:

- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;

- all'emittente:

- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia previ-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sta la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;

luoghi:

- sede sociale;
- intermediari incaricati;
- altro.».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera *a)*:

nel secondo trattino, dopo le parole «art. 107, comma 1» sono inserite le parole «, del Testo Unico»;

il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«- l'indicazione che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 3, del Testo Unico e dall'art. 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in appendice al documento.»;

nel quinto trattino, le parole «D.lgs. n. 58/98» sono sostituite dalle parole «Testo Unico».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera E), punto e1, le parole «art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 58/98» sono sostituite dalle parole «art. 106, comma 1, del Testo Unico», e le parole «art. 106, comma 4 e 107 del D.lgs. n. 58/98» sono sostituite dalle parole «art. 106, comma 4 e 107 del Testo Unico».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera G), punto g3, le parole «del consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera H):

nella rubrica del paragrafo le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;

nel punto h1, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera N), le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 2, lettera O), l'intero paragrafo è sostituito dal seguente:

«Documenti relativi:

all'offerente:

- ultimo bilancio di esercizio o, se disponibile, il progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;

all'emittente:

- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione;

luoghi:

- sede sociale;
- società di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 3, lettera A), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«- indicazione che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 3, del Testo Unico e dall'art. 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento.».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 3, lettera H), nella rubrica le parole «amministratori» sono sostituite dalle parole «componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 3, lettera N), le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 3, lettera O), l'intero paragrafo è sostituito dal seguente:

«Documenti relativi:

all'offerente:

- documento d'offerta relativo alla precedente offerta pubblica di acquisto;

- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;

all'emittente:

- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredato della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile;

luoghi:

- sede sociale;
- società di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 4, lettera C), punto c1, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 4, lettera D), punto d2, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 4, lettera O), l'intero paragrafo è sostituito dal seguente:

«Documenti relativi:

all'offerente:

- se società controllata: ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione; nonché, se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione;

- se anche società emittente: i documenti indicati per tale soggetto nel successivo punto;

all'emittente:

- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile;

luoghi:

- sede sociale;
- società di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 5:

nel paragrafo «Capitale sociale», le parole «agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ai componenti dell'organo di amministrazione»;

nel periodo «Inserire un nuovo paragrafo titolato "EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO" NEL QUALE RIPORTARE I SEGUENTI DATI ED INFORMAZIONI», la parola «AMMINISTRATORI» è sostituita dalle parole «COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE»;

nel punto h1, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;

di seguito al periodo «Inserire nel paragrafo titolato "DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI" quanto di seguito riportato:»:

nella lettera *a)*, le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo» e le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo»;

nella lettera *b)*, le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».

Nell'allegato 2A, parte seconda, schema 6:

nel paragrafo «Capitale sociale», le parole «agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ai componenti dell'organo di amministrazione»;

nel periodo «Inserire un nuovo paragrafo titolato "EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHÈ DELLA SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO" nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni: - indicazione di ogni eventuale accordo, tra l'offerente e gli azionisti e gli amministratori della società emittente, che abbia rilevanza in relazione all'offerta»;

la parola «AMMINISTRATORI» è sostituita dalle parole «COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE» e le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;

di seguito al periodo «Inserire nel paragrafo titolato "DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI" quanto di seguito riportato:», nel secondo trattino le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo» e le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle parole «dell'organo di controllo».

Dopo l'allegato 2B è inserito il seguente:

«ALLEGATO 2C

### AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

L'avviso previsto dall'art. 41, comma 4, del regolamento deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- numero di strumenti apportati in adesione all'offerta e loro percentuale sul numero di strumenti finanziari oggetto di quest'ultima, sulla categoria dei medesimi strumenti finanziari e sull'intero capitale sociale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- numero di azioni rappresentative del capitale sociale dell'emittente alla data di chiusura del periodo di adesione e numero di azioni di ciascuna categoria;

- corrispettivo unitario per strumento finanziario;

- controvalore complessivo degli strumenti apportati in adesione;

- numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquistati durante il periodo di adesione al di fuori dell'offerta stessa con l'indicazione della percentuale sulla relativa categoria e sull'intero capitale sociale;

- numero di strumenti finanziari posseduti dall'offerente a conclusione dell'offerta con l'indicazione della percentuale sulla relativa categoria e sull'intero capitale sociale;

- indicazioni in ordine all'eventuale effettuazione dell'OPA residuale;

- indicazioni in ordine all'eventuale esercizio del diritto di acquisto;

- indicazioni in merito al verificarsi delle condizioni dell'offerta;

- indicazione della data di pagamento;

- indicazione dell'eventuale decorrenza della cancellazione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni ufficiali.».

Nell'allegato 3A:

nella rubrica, le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;

nel primo periodo «Gli amministratori predispongono relazioni illustrative che contengono, a seconda delle deliberazioni proposte, almeno le informazioni previste nei seguenti schemi:», le parole «Gli amministratori» sono sostituite dalle parole «I componenti dell'organo di amministrazione»;

il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«- schema n. 3, per le proposte di modificazione dello statuto;»;

nella rubrica dello schema n. 1, le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;

nello schema n. 1, dopo il punto 1.*a)* è inserito il seguente:

«1.*a.bis)* in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'art. 2501-*bis*, comma 3, del codice civile;»;

nello schema n. 1, il punto 1.*i)* è sostituito dal seguente:

«1.*i)* le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* del codice civile;»;

nello schema n. 1, il punto 2.*d)* è sostituito dal seguente:

«2.*d)* le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* del codice civile;»;

nella rubrica dello schema n. 2, le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;

nello schema n. 2, in fine, è inserito il seguente punto:

**«5) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile:**

5.1.) le motivazioni dell'operazione di aumento del capitale sociale;

5.2.) la destinazione dell'aumento;

5.3.) le considerazioni in base alle quali i componenti dell'organo di amministrazione ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato.»;

la rubrica dello schema n. 3 è sostituita dalla seguente: «**SCHEMA N. 3: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN OCCASIONE DI MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**»;

nello schema n. 3, punto 2), le parole «dell'atto costitutivo» sono sostituite dalle parole «dello statuto» e il periodo «Con particolare riferimento alle proposte di modifica dell'oggetto sociale, oltre alle predette informazioni, la relazione contiene:» è soppresso;

nello schema n. 3, punto 3), le parole «del consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;

nello schema n. 3, punto 5), le parole «da parte dei soci non intervenuti» sono sostituite dalle parole «da parte dei soci che non hanno concorso alle deliberazioni»;

nella rubrica degli schemi numeri 4, 5 e 6 le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dell'organo amministrativo»;

dopo la rubrica dello schema n. 6 è inserito il seguente capoverso: «Nelle ipotesi di conversione obbligatoria di azioni in azioni di categoria diversa, inserire soltanto le informazioni che risultano compatibili per tale tipo di operazione.».

Nell'allegato 3B:

nello schema n. 1, dopo il punto 2.1.1 è inserito il seguente:

«2.1.1. *bis)* In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'art. 2501-*bis*, comma 3, del codice civile.»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nello schema n. 1, punto 5.1.3, nota 4, le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo»;

nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», primo trattino, le parole «art. 2501-*quater*» sono sostituite dalle parole «art. 2501-*quinquies*» e le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione»;

nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», secondo trattino, le parole «art. 2501-*bis*» sono sostituite dalle parole «art. 2501-*ter*»;

nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», terzo trattino, le parole «art. 2501-*ter*» sono sostituite dalle parole «art. 2501-*quater*»;

nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», quarto trattino, le parole «art. 2501-*quinquies*» sono sostituite dalle parole «art. 2501-*sexies*»;

nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», quinto trattino, le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti dell'organo di amministrazione»;

nello schema n. 1, paragrafo «Allegati», in fine, è inserito quale ultimo trattino: «Relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'art. 2501-*bis*, comma 5, del codice civile.»;

nello schema n. 2, punto 4.1.3, nota 8, le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo»;

nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», primo trattino, le parole «art. 2504-*novies*» sono sostituite dalle parole «art. 2506-*ter*» e le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione»;

nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», secondo trattino, le parole «art. 2504-*octies*» sono sostituite dalle parole «art. 2506-*bis*»;

nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», terzo trattino, le parole «art. 2504-*novies*» sono sostituite dalle parole «art. 2506-*ter*»;

nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», quarto trattino, le parole «art. 2501-*quinquies*» sono sostituite dalle parole «art. 2501-*sexies*»;

nello schema n. 2, paragrafo «Allegati», quinto trattino, le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione»;

nello schema n. 3, punto 2.3.2, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;

nello schema n. 3, punto 5.1.3, nota 15, le parole «dal consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle parole «dall'organo amministrativo»;

nello schema n. 3, paragrafo «Allegati», terzo trattino, le parole «dagli amministratori» sono sostituite dalle parole «dai componenti dell'organo di amministrazione»;

nello schema n. 4, punto 2.6., le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dei componenti dell'organo di amministrazione»;

nello schema n. 4, punto 2.7., le parole «amministratori, sindaci,» sono sostituite dalle parole «i componenti degli organi di amministrazione e di controllo» e la parola «Regolamento» è sostituita dalle parole «presente regolamento».

Nell'allegato 3C:

nella rubrica, le parole «di amministratori, sindaci» sono sostituite dalle parole «dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nel primo trattino, le parole «agli amministratori, ai sindaci» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nel secondo trattino, le parole «agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ai componenti dell'organo di amministrazione»;

nel terzo trattino, le parole «dagli amministratori, dai sindaci» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nella rubrica dello schema n. 1, le parole «agli amministratori, ai sindaci» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nello schema n. 1, le parole «agli amministratori, ai sindaci» sono sostituite dalle parole «ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nello schema n. 1, le parole «amministratore, sindaco» sono sostituite dalle parole «componente dell'organo di amministrazione e di controllo»;

nello schema n. 1, paragrafo «emolumenti per la carica», le parole «al C.d.A.» sono sostituite dalle parole «all'organo amministrativo»;

nello schema n. 1, paragrafo «altri compensi», il periodo «e *(iii)* le indennità di fine carica» è sostituito dal periodo: «*(iii)* le indennità di fine carica e *(iv)* tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite.»;

nella rubrica dello schema n. 2, le parole «agli amministratori» sono sostituite dalle parole «ai componenti dell'organo di amministrazione»;

nello schema n. 2, le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;

nello schema n. 2, paragrafo «note», le parole «gli Amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione»;

nella rubrica dello schema n. 3, le parole «dagli amministratori, dai sindaci» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nello schema n. 3, le parole «dagli amministratori, dai sindaci» sono sostituite dalle parole «dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo»;

nello schema n. 3, le parole «amministratore, di sindaco» sono sostituite dalle parole «componente degli organi di amministrazione e di controllo»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nella rubrica della tabella dello schema n. 3, le parole «DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI» sono sostituite dalle parole «DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO».

Nell'allegato 3C-*bis*:

nel capitolo I, lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.», è soppresso;

nel capitolo II, lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione delle norme tributarie.», è soppresso;

nel capitolo III, lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.», è soppresso;

nel capitolo IV, lettera B), il periodo «Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.», è soppresso.

Nell'allegato 3D:

nella rubrica, le parole «Criteri per la redazione» sono sostituite dalle parole «Contenuto»;

nel punto 1 «Criteri di redazione», il periodo «La relazione trimestrale è predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati, in quanto compatibili.», è soppresso;

nel punto 2 «Contenuto e forma», le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dei componenti dell'organo di amministrazione»;

nel punto 3 «Note di commento», le parole «degli amministratori» sono sostituite dalle parole «dei componenti dell'organo di amministrazione» e le parole «gli amministratori» sono sostituite dalle parole «i componenti dell'organo di amministrazione».

Nell'allegato 3E, n. 1, lettera *a)*, le parole «azioni depositate» sono sostituite dal periodo «azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile», e le parole «delle azioni da questi depositate» sono sostituite dalle parole «delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile».

Dopo l'allegato 3G-*bis* è inserito l'allegato 3H *(allegato n. 11)*.

Nell'allegato 4A, modello 120A, Sezione 2, quadro 2.3, le parole «Gestione di fondi comuni» sono sostituite dalle parole «Gestione del risparmio».

Nell'allegato 4A, dopo il modello 120B è inserito il modello 120C *(allegato n. 12)*.

Nell'allegato 4B:

i capitoli I, II e III sono sostituiti dal testo allegato *(allegato n. 13)*;

l'appendice 1 è soppressa;

la rubrica «APPENDICE 2» è ridenominata come «APPENDICE»;

nell'appendice 2, paragrafo «PECULIARITÀ», in fine, dopo il periodo: «N.B. I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.

I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.», è inserito a capo il seguente periodo:

«In caso di valore nullo (Null) i campi di tipo Alfa devono essere riempiti con spazi, mentre i campi di tipo Num devono essere riempiti con zeri.»;

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 02», riga «Causale Dichiarazione», dopo i numeri «1-5» è inserito il simbolo «(*)»;

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 02», riga «Codice Operazione», dopo le lettere «A-I» è inserito il simbolo «(**)»;

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 02», in fine, sono inserite le seguenti note:

«(*) Le causali previste sono:

0 Fotografia

1 Prima dichiarazione

2 Variazione di % rilevante

3 Discesa entro la soglia rilevante

4 Variazione della catena partecipativa o della modalità di possesso

5 Comunicazione effettuata quando un soggetto non può più usufruire della facoltà *ex* art. 121, comma 1, del presente regolamento

(**) I titoli di possesso previsti sono:

A Compravendita in un mercato regolamentato

B Compravendita

C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

D Successione *mortis-causa*

E Pegno

F Usufrutto

G Deposito

H Riporto o prestito titoli

I Altro»;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 03», riga «Rapporto di Controllo», dopo le lettere «A-E» è inserito il simbolo «(*)»;

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 03», in fine, è inserita la seguente nota:

«(*) I rapporti di controllo previsti sono:

A Controllo di diritto

B Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea

C Controllo solitario tramite patto di sindacato

D Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettera *a)*, del Testo Unico

E Non controllo»;

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 04», le parole «Gestione di fondi comuni» sono sostituite dalle parole «Gestione del risparmio»;

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 06», in fine, la nota «(*) Vedi definizione dei titoli di possesso al tipo record 04» è sostituita dalla seguente:

«(*) I titoli di possesso previsti sono:

2 Riportato

3 Riportatore

6 Pegno

7 Usufrutto

8 Deposito

9 Diritto di voto per vincoli contrattuali»;

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 12»:

nella quinta riga della tabella, le parole «ID Incorporata..» sono sostituite dalle parole «ID Incorporata...»;

nella medesima riga, colonna «Valore», è inserito il simbolo «(*)».

Nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 12», riga «ID Incorporata N», colonna «Valore», è inserito il simbolo «(*)».

Nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 12», in fine, è inserita la seguente nota:

«(*) Da compilare solo nel caso in cui siano presenti più società incorporate dalla medesima società incorporante»;

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 15», riga «Numero iscrizione CCIAA», dopo il simbolo (**) è inserito il simbolo «(***)»;

nell'appendice 2, paragrafo «TIPO RECORD 15», in fine, è inserita la seguente nota:

«(***) Da compilare solo se diverso dal codice fiscale»;

nell'appendice 2, paragrafo «SEQUENZA DEI RECORD»:

dopo il periodo «AZIONI PARTECIPAZIONE (04) {0,n}» è inserito il simbolo «(*)»;

dopo il periodo «Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.» è inserito, a capo, il periodo «(*) Il record 04 deve essere sempre presente; può essere omesso solo nel caso in cui il valore sia 0».

Nell'allegato 5B:

nella sezione I, punto 4, le parole «art. 70, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «art. 70, commi 1, 3 e 4, dell'art. 70-*bis*, comma 2»;

nella sezione I, punto 5, le parole «art. 70, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «art. 70, commi 1, 3 e 4, dell'art. 70-*bis*, comma 2»;

nella sezione V, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire all'intermediario; indicazione della possibilità che tale documento pervenga all'intermediario tramite il depositario.»;

nel paragrafo relativo alla dichiarazione di responsabilità, le parole «art. 70, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «art. 70, commi 1, 3 e 4, dell'art. 70-*bis*, comma 2».

Nell'allegato 5C:

il periodo «ADERISCE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE» è sostituito dal periodo «ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO»;

il periodo «l'astensione e il voto favorevole o alla proposta del consiglio di amministrazione» è sostituito dal periodo «l'astensione e il voto favorevole o alla proposta dell'organo amministrativo»;

il periodo «ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto», è soppresso;

il periodo «* La certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto, rilasciata dal depositario, può essere contenuta nel modulo», è soppresso.

Nell'allegato 5D:

le parole «DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE» sono sostituite dalle parole «DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO»;

il periodo «ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto», è soppresso.

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 2005

*Il presidente:* CARDIA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 1**

## SCHEMA 8

***Prospetto informativo di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto*** [1] [2]

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

### COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

> *«Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato* (oppure *non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE»*, ovvero *«Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati* (oppure *non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al sistema ...».*

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato *«Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote del fondo unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».*

Inserire la seguente frase:

> *«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ....».*

Inserire la seguente frase:

> *«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».*

## PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:

*«La presente Parte I è valida a decorrere dal ........* [3]*».*

### A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)

Indicare, nel caso di fondi garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle quote del fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.

Inserire l'avvertenza: «*La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo*».

## B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo e il codice ISIN.

7. TIPOLOGIA DEL FONDO:

a) qualifica del fondo[4] (eventuale). Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente frase: «*Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito*»;

b) categoria del fondo[5];

c) valuta di denominazione;

8. FINALITÀ DEL FONDO:

d) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari[6]. Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);

e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore[7];

f) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo[8];

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI[9]:

g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da Società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;

g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate,* altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;

g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo;

h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.

   Nel caso di "fondi con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di "fondi a gestione protetta" le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) [10];

i) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating, duration*, volatilità) mediante introduzione di apposita legenda.

Inserire l'avvertenza «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*"). Il *benchmark* prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98[11].
Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo per uno specifico intervallo temporale.

11. CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO

12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori[12]. Nei casi di adesione al fondo tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che «*in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto*».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

12.2 ONERI A CARICO DEL FONDO

12.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori[13]. Nell'ipotesi in cui il fondo investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal fondo nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

15. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni al fondo, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

## D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario della quota) delle modalità di sottoscrizione del fondo rinviando al Regolamento di gestione per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, par. 10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute e rinviare al Regolamento di gestione del fondo per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi disciplinati dal medesimo Regolamento di gestione. Riferire tale facoltà ai fondi successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Rinviare al Regolamento di gestione per le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni ed al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni solo qualora il Prospetto Informativo, consegnato in sede di prima sottoscrizione, sia redatto per l'intero Sistema/Famiglia di fondi.

## E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del fondo, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera *b*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;

b) Regolamento di gestione del fondo;

c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva) [14];

d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei fondi sono inoltre disponibili presso la Società di gestione e presso la banca depositaria.
Specificare che la Società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati *sub b*) e *c*) sono altresì pubblicati nel sito Internet della Società di gestione. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

*«La Società di gestione del risparmio si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato».*

Il Rappresentante legale
(*Generalità e firma autografa*)

## PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL/DEI FONDO/FONDI

Inserire la seguente frase: *«La presente parte II è valida a decorrere dal ........* [15]».

### DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari[16]. Specificare che i dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: *«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»*[17].

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari[18] [19].

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del fondo e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento del fondo ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota a fine periodo [20]; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

### TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio[21], fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri[22]:

| **COSTI e SPESE A CARICO DEL FONDO** | Anno | Anno | Anno |
|---|---|---|---|
| Totale Provvigioni | % | % | % |
| ➢ Provvigioni di gestione | % | % | % |
| ➢ Provvigioni di performance/incentivo (eventuale) | % | % | % |
| Spese dirette di collocamento[23] (eventuale) | % | % | % |
| TER degli OICR sottostanti[24] (eventuale) | % | % | % |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compenso e spese della banca depositaria(25) | % | % | % |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo | % | % | % |
| Spese legali e giudiziarie | | | |
| Spese di pubblicazione | % | % | % |
| Altri oneri gravanti sul fondo (specificare) | % | % | % |
| TOTALE | % | % | % |

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV).

Nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra :

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
- il patrimonio netto medio del fondo.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

## TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio(26) espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società di gestione del risparmio.

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione del fondo.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e il Regolamento di gestione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati nel Prospetto



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

## PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

> *«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato* (oppure *non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE»*, ovvero *«all'offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati* (oppure *non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al Sistema ...»*.
>
> *«Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato»*.
>
> *«La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...* [(27)]*»*.

### A) INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. La Società di Gestione del Risparmio

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.

#### 2. Il fondo

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul Regolamento di gestione del fondo e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker,* del *data-type* e dell'*Info-Provider);* Società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare, nel caso di fondo garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6 . LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo (è consentito il rimando ad apposito allegato).

8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla Società di gestione; relativi oneri a carico del fondo.

## B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.

9.1 Nel caso di fondi protetti e/o garantiti, descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

## C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE QUOTE

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e scoraggiare pratiche abusive.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

## D) REGIME FISCALE

### 11. Il Regime fiscale

Indicare il regime di tassazione del fondo e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo, sia al trattamento delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

## E) CONFLITTI DI INTERESSE

### 12. Le Situazioni di conflitto di interessi

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel Regolamento di gestione del fondo, che la SGR intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Società di gestione accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione del fondo per la descrizione per macro categorie delle utilità ricevute in virtù di tali accordi . Precisare che la Società di Gestione si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

---

NOTE:

[1] Il Prospetto Informativo può essere redatto anche con riguardo a singoli fondi appartenenti ad un "Sistema/Famiglia" disciplinato da un Regolamento di gestione unico. Tuttavia, nell'ipotesi di pluralità di prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*). Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di fondi multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

[2] Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parte I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

[3] In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

[4] Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).

[5] Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

[6] Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo Azionario Europa.

[7] L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del fondo, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i fondi liquidità, 5-7 anni per i fondi azionari internazionali, ecc.).

[8] Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo *benchmark*, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4..

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

[9] Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del fondo investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

[10] Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da Prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso.

| Scenari di rendimento atteso dell'investimento nelle quote di un fondo a gestione protetta | Probabilità dell'evento |
|---|---|
| Il rendimento atteso è negativo e la protezione del fondo non si realizza. | % |
| Il rendimento atteso è negativo, ma la protezione del fondo si realizza. | % |
| Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento. | % |
| Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento. | % |
| Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento. | % |

[11] Per i fondi a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il *benchmark* utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. *total return benchmark*).

[12] La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Società di gestione. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

[13] Cfr. nota 12.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

[14] Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun fondo hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

[15] In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

[16] I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* del fondo vanno rappresentate insieme al *benchmark* adottato prima della modifica della politica di investimento e al *benchmark* adottato dopo tale modifica.

[17] Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del fondo. Cfr. ultima parte della nota 16.

[18] Cfr. nota n. 16.

[19] Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la *performance* del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

[20] Cfr. nota n.16

[21] Per i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Società di gestione del risparmio possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

[22] In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

[23] Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal fondo.

[24] Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del fondo acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

[25] Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Società di gestione del risparmio. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attività di calcolo del NAV.

[26] In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

[27] La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 2**

## SCHEMA 9

***Prospetto informativo di sollecitazione di azioni di società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano*** [1] [2]

COPERTINA

Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

> «*Offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile … Sicav armonizzata* (oppure *non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE*».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato «*Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei comparto e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei comparto e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle azioni della Sicav unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato*».

Inserire la seguente frase:

> «*Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ….*».

Inserire la seguente frase:

> «*L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi*».

## PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:

«*La presente Parte I è valida a decorrere dal ……*[3]».

### A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SICAV E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. ALTRI (eventuale)

Indicare, nel caso di comparti garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI COMPARTI DELLA SICAV

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al comparto della Sicav, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle azioni della Sicav può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.

Inserire l'avvertenza: *«La partecipazione al comparto è disciplinata dallo Statuto della Sicav»*.

## B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del comparto della Sicav ed il relativo codice ISIN..

7. TIPOLOGIA DEL COMPARTO:

a) qualifica del comparto[4] (eventuale). Nel caso di comparti a gestione protetta inserire la seguente frase: *«Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito»*;

b) categoria del comparto[5];

c) valuta di denominazione;

8. FINALITÀ DEL COMPARTO:

d) finalità del comparto in relazione ai potenziali destinatari[6] Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi(es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);

e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore[7];

f) grado di rischio connesso all'investimento nel comparto[8].

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI[9]

g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in azioni di altri comparti istituiti e gestiti dalla SICAV o in quote/azioni di OICR istituiti e/o gestiti da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;

g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate,* altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;

g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del comparto; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del comparto, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.

   Nel caso di "comparti con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di "comparti a gestione protetta" le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del comparto nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) [(10)];

i) destinazione dei proventi. Per i comparti a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

   Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating*, *duration*, volatilità) mediante introduzione di apposita legenda.

   Inserire l'avvertenza «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del bilancio d'esercizio*».

10. Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*"). Il *benchmark* prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98[(11)].
Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del comparto per uno specifico intervallo temporale.

11. Classi di azioni (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed allo Statuto sociale. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico del comparto della Sicav

12.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori[(12)]. Nei casi di adesione ad un comparto della Sicav tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che «*in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto*».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 Oneri a carico del comparto della Sicav

12.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori[(13)]. Nell'ipotesi in cui il comparto investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del comparto della Sicav. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al comparto della Sicav, precisandone la misura massima applicabile;

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL COMPARTO DELLA SICAV (eventuale)
Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del comparto ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

15. REGIME FISCALE
Indicare in sintesi il regime di tassazione della Sicav. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni alla Sicav, sia con riguardo al trattamento fiscale delle azioni del comparto della Sicav in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

## D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario) delle modalità di sottoscrizione delle azioni della Sicav rinviando allo Statuto sociale della stessa per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, par. 10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle azioni detenute e rinviare allo Statuto sociale della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i comparti contenuti nel presente Prospetto Informativo. Riferire tale facoltà ai comparti successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Descrivere sinteticamente le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni e rinviare al

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

## E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 19. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario delle azioni, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

### 20. Intervento in assemblea

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

### 21. Informativa ai partecipanti

Specificare che la Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del comparto, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al comparto oggetto di investimento, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera *b*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

### 22. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;

b) Statuto sociale della Sicav;

c) ultimi documenti contabili redatti (bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva) (14);

d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione delle azioni della Sicav (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.
Precisare che i documenti contabili della Sicav sono inoltre disponibili presso la sede della stessa e presso la banca depositaria.

Specificare che la Sicav può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati *sub b*) e *c*) sono altresì pubblicati nel sito Internet della Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

*«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato».*

Il Rappresentante legale
(*Generalità e firma autografa*)

## PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV

Inserire la seguente frase: *«La presente parte II è valida a decorrere dal ........* [(15)]*»*.

### DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL COMPARTO DELLA SICAV

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto della Sicav e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari[(16)]. Specificare che i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: *«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»*[(17)].

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del comparto della Sicav a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari[(18)] [(19)].

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del comparto della Sicav e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento delle azioni ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore delle azioni a fine periodo[(20)]; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

### TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL COMPARTO DELLA SICAV

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio[(21)], fra il totale degli oneri posti a carico del comparto della Sicav ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri[(22)]:

| **COSTI e SPESE A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV** | Anno | Anno | Anno |
|---|---|---|---|
| Totale Provvigioni | % | % | % |
| ➢ Provvigioni di gestione | % | % | % |
| ➢ Provvigioni di performance/incentivo (eventuale) | % | % | % |
| Spese dirette di collocamento[(23)] (eventuale) | % | % | % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TER degli OICR sottostanti[24] (eventuale) | % | % | % |
| Compenso e spese della banca depositaria[25] | % | % | % |
| Provvigioni passive a soggetti collocatori | % | % | % |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio del comparto | % | % | % |
| Spese legali e giudiziarie | | | |
| Spese di pubblicazione | % | % | % |
| Altri oneri gravanti sul comparto (specificare) | % | % | % |
| TOTALE | % | % | % |

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del comparto della Sicav, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio (Parte C), Sezione IV).

Nell'ipotesi in cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra :

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del comparto e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e

- il patrimonio netto medio del comparto.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

## TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del comparto della Sicav (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio[26] espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni del comparto, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del comparto medesimo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Sicav.

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Statuto sociale della Sicav.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e lo Statuto sociale della Sicav.

Specificare il comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

## PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

> «*La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di azioni del comparto della Sicav ... di diritto italiano armonizzata* (oppure *non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE*».
>
> «*Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato*».
>
> «*La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...* [27]».

### A) INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. La Sicav

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono una percentuale del capitale pari o superiore a quella prevista a norma dell'articolo 14, comma 2, del d. lgs. n. 58/98; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SICAV; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società.

#### 2. Il comparto della Sicav

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità della Sicav. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al comparto della Sicav oggetto di illustrazione: l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sullo Statuto sociale della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il comparto, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker,* del *data-type* e dell'*Info-Provider);* Società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. LE CLASSI DI AZIONI (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare, nel caso di comparto garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6 . LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto della Sicav (è consentito il rimando ad apposito allegato).

8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso e relativi oneri a carico del comparto della Sicav.

## B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del comparto della Sicav in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.

9.1 Nel caso di comparti protetti e/o garantiti, descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle azioni del comparto;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

## C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al comparto della Sicav e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## D) REGIME FISCALE

### 11. Il Regime fiscale

Indicare il regime di tassazione della Sicav e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni alla Sicav, sia al trattamento delle azioni della Sicav in caso di donazione e successione.

## E) CONFLITTI DI INTERESSE

### 12. Le Situazioni di conflitto di interessi

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nello Statuto sociale della Sicav, che la SICAV intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Sicav accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al bilancio d'esercizio per la descrizione per macro categorie delle utilità ricevute in virtù di tali. Precisare che la Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

---

NOTE:

[1] Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di una Sicav multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

[2] Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parte I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

[3] In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

[4] Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. comparto indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.).

[5] Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

[6] Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un comparto di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un comparto Azionario Europa.

[7] L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del comparto, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i comparti liquidità, 5-7 anni per i comparti azionari internazionali, ecc.).

[8] Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle azioni del comparto (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo *benchmark*, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4..

[9] Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del comparto; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del comparto, posti i limiti definiti nello Statuto sociale della Sicav. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di comparto a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del comparto investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del comparto che si intende immunizzare o il valore di protezione dell'azione contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

[10] Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del comparto sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento del comparto medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da Prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso.

| Scenari di rendimento atteso dell'investimento nelle azioni di un comparto a gestione protetta | Probabilità dell'evento |
|---|---|
| Il rendimento atteso è negativo e la protezione del comparto non si realizza. | % |
| Il rendimento atteso è negativo, ma la protezione del comparto si realizza. | % |
| Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento. | % |
| Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento. | % |
| Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento. | % |

[11] Per i comparti a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il *benchmark* utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. *total return benchmark*).

[12] La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio relative al comparto della Sicav. Per i comparti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

[13] Cfr. nota 12.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

[14] Evidenziare che, nel caso di due o più comparti illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun comparto hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri comparti offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

[15] In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

[16] I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il comparto sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* di ciascun comparto vanno rappresentate insieme al *benchmark* adottato prima della modifica della politica di investimento e al *benchmark* adottato dopo tale modifica.

[17] Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del comparto della Sicav per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del comparto. Cfr. ultima parte della nota 16.

[18] Cfr. nota n. 16.

[19] Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la *performance* del comparto riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al comparto medesimo.

[20] Cfr. nota n.16

[21] Per i comparti con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

[22] In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

[23] Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal comparto della Sicav.

[24] Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del comparto acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

[25] Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Sicav. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attività di calcolo del NAV.

[26] In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

[27] La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 3**

## SCHEMA 10

***Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso*** (1) (2) (3)

### COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

> *«Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso…».*

Inserire la seguente frase:

> *«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».*

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: *«Il presente Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, della Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo (e del "Modulo di sottoscrizione")».*

Riportare quanto di seguito indicato: *«Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente Prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al Prospetto stesso».*(4)

Inserire la seguente frase: *«Il Regolamento di gestione del fondo è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta».*

### INDICE

### PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

> *«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso …».*
>
> *«Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione».*

Inserire le seguenti frasi:

> *«L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo dal … al … ».*(5)
>
> *«Il presente Prospetto è stato depositato presso la Consob in data … ».*(6)

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

*1. La SGR e il gruppo di appartenenza*

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. *Soggetti che partecipano all'operazione*

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; ( c) soggetti che procedono al collocamento;) d) società di revisione; [e) *sponsor*; f) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. *Il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso*

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;

b) se il fondo intende assumere prestiti per effettuare i rimborsi anticipati e in quale misura.

Descrivere, in sintesi, la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

4. *Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo mobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

Rinviare al par. 5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.

Specificare che: «*La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo*».

## B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. *Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento*

Descrivere la politica d'investimento del fondo mobiliare riportando le seguenti informazioni:

a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;

b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;

c) tipologia di beni oggetto di investimento (strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, ecc.);

d) obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo a:

- l'eventuale concentrazione degli investimenti in particolari aree geografiche e le rispettive percentuali;
- l'eventuale concentrazione degli investimenti in alcuni settori industriali e le rispettive percentuali;
- le modalità di acquisizione (*management buy in*, *management buy out*, etc.) delle partecipazioni in società non quotate;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- le caratteristiche delle società *target* (società consolidate, società in fase di *start up*, società in temporanea crisi di liquidità, ecc.);
- il periodo di detenzione attesa delle partecipazioni prima della dismissione;
- la politica e gli strumenti di intervento nella *governance* delle società *target* (acquisizione del controllo, partecipazione a patti di sindacato);
- le modalità di dismissione (*Initial Public Offering*, vendita a controparti istituzionali).

e) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo mobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

*6. Valore complessivo del patrimonio del fondo*

Specificare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono indicati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate in ordine alle attività non quotate del fondo.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

*7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo* [7]

*7.1 Oneri a carico del sottoscrittore*

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore e il meccanismo di computo degli stessi.

7.2 *Oneri a carico del fondo*

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riferimento alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione[8], nonché ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri per consulenza da parte di *advisor*).

*8. Agevolazioni finanziarie* (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

*9. Regime fiscale*

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

## D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

*10. Partecipazione al fondo*

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*11. Modalità di sottoscrizione delle quote*

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

*12. Modalità e termini di rimborso delle quote*

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.

*13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza* (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.

14. *Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (*eventuale*)*

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

## E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

*15. Valorizzazione dell'investimento*

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/altre fonti su i quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

*16. Quotazione del fondo*

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob. Precisare che la SGR è obbligata a trasmettere alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa un apposito comunicato relativo ai prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

Rinviare al par. 3 della Parte II del presente Prospetto per le informazioni specifiche sulla quotazione.

*17. Informativa ai partecipanti*

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti, anche per estratto, le informazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera *a*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera *b*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*18. Ulteriore informativa disponibile*

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) Regolamento di gestione del fondo;

b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva).

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

*19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione*

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

## F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

*20. Società di gestione del risparmio*

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, altri di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

*21. Deleghe di gestione* (eventuale)

Indicare, con riferimento al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

( 22. Soggetti che procedono al collocamento

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.)

*23. Banca depositaria*

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

*24. Società incaricata della revisione*

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione, forma giuridica e sede legale; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

[*25. Specialist*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

*26. Sponsor*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

*27. Altri soggetti* (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.

*28. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi gruppi di appartenenza.

Precisare che il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Specificare, inoltre, che il patrimonio del fondo non può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

*«La Società di gestione del risparmio si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo».*

IL RAPPRESENTANTE LEGALE[9]
(generalità e firma autografa)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:

a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;

b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;

c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;

d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

## PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

*«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...».*

*«Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».*

Inserire le seguenti frasi:

*«L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo dal ... al ... ».*(10)

*«La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data ...».*(11)

### A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE

*1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione*

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il pagamento relativo alle quote sottoscritte.

*2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (*eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;

b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;

c) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni di quote successive precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

*3. Informazioni sulla quotazione* (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

## B) INFORMAZIONI SUL FONDO

### *4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali* (12)

Indicare, relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, gli obiettivi di investimento con riferimento ai criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riguardo ai settori di attività, alle aree geografiche ed alla tipologia delle imprese in cui sono stati o saranno effettuati gli investimenti medesimi.

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione. Inserire indicazioni di sintesi, anche mediante rappresentazione grafica, riguardanti la composizione del patrimonio del fondo.

Relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, fornire, oltre al numero di azioni che compongono il capitale dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, se redatta e se più recente, dell'ultima relazione semestrale dell'emittente medesimo: utile netto per azione, *cash-flow* per azione, patrimonio netto contabile per azione. Fornire inoltre, relativamente agli investimenti significativi in altri strumenti finanziari, un elenco dettagliato contenente, per ciascuno strumento finanziario, la quantità e la relativa valorizzazione.

Laddove risultino poste in essere per importi rilevanti operazioni di copertura dei rischi di portafoglio, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significatività di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accesi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

a) operazioni di investimento e disinvestimento e assunzione di prestiti;

b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un Prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Sintetica evidenziazione e commento breve dei principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale delle società in cui investe il fondo, all'ambito geografico, settore industriale, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione agli investimenti effettuati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra società *target*, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o società comunque ad essa collegate, dall'altro;
- soggetti che esercitano, anche indirettamente, il controllo sulle società-*target*;
- quote del fondo detenute dalle società-*target*, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni;
- coinvestimenti effettuati con fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- coinvestimenti effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- investimenti effettuati in società legate da rapporti di partecipazione o d'affari all'*advisor* che ha segnalato al fondo l'operazione.

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione alle operazioni di disinvestimento rilevanti, non realizzate su mercati regolamentati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra cessionari [13], da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, dall'altro;
- quote del fondo detenute dai cessionari;
- decisioni contestuali di disinvestimento assunte dagli altri soggetti partecipanti al capitale della società-*target*.

Indicare gli specifici strumenti di *monitoring* e di intervento nella *governance* (ivi compresi gli eventuali patti di sindacato) delle società-*target*.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

*6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo*

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

*7. Dati storici sull'andamento del fondo*

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti l'ultima eventuale riapertura delle sottoscrizioni.[14] Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari.[15]

Inserire la seguente avvertenza: «*I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate in base ai criteri di valutazione stabiliti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo*».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ( e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

*8. Costi del fondo*

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

## APPENDICI

[*Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre.*

*Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio.*]

---

**NOTE:**

[1] Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [ ] e le informazioni nel prosieguo riportate.

[2] Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

[3] Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.

[4] Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione tale frase dovrà essere così sostituita: *«Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione delle quote, che si verifiche tra la data di deposito del presente Prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al Prospetto stesso»*.

[5] Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo e, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: *«L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo indicato nella Parte II»*.

[6] Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote dovrà essere riportata la seguente frase: *«La Parte I del presente Prospetto è stata depositata presso la Consob in data ...»*.

[7] La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

[8] Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

[9] Nel caso di quotazione dovranno altresì essere riportate le generalità e la firma autografa del Presidente del collegio sindacale.

[10] Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di offerta varierà in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

[11] Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono emissioni di quote successive a distanza inferiore ai dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto. Nei restanti casi, la data di deposito della Parte II sarà quella di deposito del Prospetto riportata nella Parte I.

[12] Se il Prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

[13] Persone fisiche o giuridiche.

[14] I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

[15] Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 4**

## SCHEMA 11

***Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso*** [(1) (2) (3)]

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

> *«Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso…».*

Inserire la seguente frase:

> *«L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».*

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: *«Il presente Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, della Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo (e del "Modulo di sottoscrizione")».*

Riportare quanto di seguito indicato: *«Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso».* [(4)]

Inserire la seguente frase: *«Il Regolamento di gestione del fondo è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta».*

INDICE

### PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

> *«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso …».*
>
> *«Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione».*

Inserire le seguenti frasi:

> *«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal … al …».* [(5)]
>
> *«Il presente prospetto è stato depositato presso la Consob in data …».* [(6)]

#### A) INFORMAZIONI GENERALI

*1. La SGR e il gruppo di appartenenza*

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*2. Soggetti che partecipano all'operazione*

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; ( c) soggetti che procedono al collocamento;) d) società di revisione; e) esperti indipendenti; ( f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi; ) [h) *sponsor*; i) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

*3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso*

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

a) se sono possibili sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;

b) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;

c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;

d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. 228/99, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-*bis*), del D.M. 228/99; in tal caso, rinviare al par. 30 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere, in sintesi, la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

*4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

Rinviare al paragrafo 6 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.

Specificare che: «*La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo*».

## B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

*5. Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento*

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare[7] riportando le seguenti informazioni:

a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;

b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;

c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:

   1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;

   2) specifici fattori di rischio (ad esempio, in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, al *rating* degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc.);

   3) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;

e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;[8]

f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

*6. Valore complessivo del patrimonio del fondo*

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate.

(Specificare che i beni conferiti al fondo vengono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo;) precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

## C) Informazioni economiche (oneri, agevolazioni, regime fiscale)

*7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo* [9]

*7.1 Oneri a carico del sottoscrittore*

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

*7.2 Oneri a carico del fondo*

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione[10], nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 26.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

*8. Agevolazioni finanziarie* (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

*9. Regime fiscale*

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

(Indicare in sintesi il trattamento fiscale dei conferimenti di beni ai fini delle imposte dirette e indirette.)

## D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

*10. Partecipazione al fondo*

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

*11. Modalità di sottoscrizione delle quote*

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento/conferimento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

*12. Modalità e termini di rimborso delle quote*

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte) anche in coincidenza delle emissioni successive. Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel regolamento di gestione, attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.

*13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza* (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.

*14. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (*eventuale*)*

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

## E) Informazioni aggiuntive

*15. Valorizzazione dell'investimento*

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/altre fonti sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

*16. Quotazione del fondo*

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-*bis*, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente prospetto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*17. Informativa ai partecipanti*

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, lett. *c*), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera *a*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera *b*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

*18. Ulteriore informativa disponibile*

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) Regolamento di gestione del fondo;

b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva).

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

*19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione*

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

## F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

*20. Società di gestione del risparmio*

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte preso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

*21. Deleghe di gestione* (eventuale)

Indicare del soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

*22. Soggetti che procedono al collocamento*

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

*23. Banca depositaria*

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

*24. Società incaricata della revisione*

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e la forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

*25. Esperti* indipendenti (eventuale)

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

*26. Intermediario Finanziario* (eventuale)

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

[*27. Specialist*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

*28. Sponsor*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

*29. Altri soggetti* (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.

*30. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ove il regolamento del fondo preveda la possibilità di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione, indicare le cautele da osservare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, del D.M. n. 228/99. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare, le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

*«La Società di gestione del risparmio si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo».*

IL RAPPRESENTANTE LEGALE (11)
(generalità e firma autografa)

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:

a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo;

b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;

c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;

d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

## PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

> *«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...».*
>
> *«Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».*

Inserire le seguenti frasi:

> *«L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ...»*(12)
>
> *«La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data ...».*(13)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## A) Informazioni su sollecitazione, emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e quotazione

*1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione*

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

*2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote* (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;

b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;

c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);

d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di *lock in* previsto dall'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. 228/99.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote, precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

*3. Informazioni sulla quotazione* (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

## B) Informazioni sul fondo

*4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali* [14]

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate:

a) la data di costruzione;

b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;

c) lo stato giuridico ed urbanistico, con particolare riferimento alla conformità agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilità;

d) l'ubicazione;

e) la superficie o, se più significativa, la volumetria;

f) la destinazione d'uso degli immobili;

g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari:

h) la denominazione e la sede sociale della società partecipata;

i) il settore di attività;

j) la frazione di capitale detenuta;

k) il capitale sottoscritto;

l) l'assetto proprietario;

m) le riserve;

n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;

o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;

p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;

q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;

r) il valore contabile degli immobili;

s) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto;

relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:

t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;

u) il capitale sociale;

v) l'assetto proprietario;

w) risultati economici dell'ultimo esercizio;

y) *rating* dello strumento finanziario, ove esistente;

z) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:

1) tasso di occupazione degli immobili;

2) importo dei canoni su base annuale;

3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;

4) qualità dei soggetti locatari;

5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;

6) se l'immobile è stato in precedenza sfitto e per quanto tempo lo è stato (ove disponibili).

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accesi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti;

b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

*5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);

b) data e modalità dell'operazione;

c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;

d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;

e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228/99.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

*6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo*

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

*7. Dati storici sull'andamento del fondo*

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni (15). Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari (16).

Inserire la seguente avvertenza: «*I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo*».

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ( e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

*8. Costi del fondo*

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

[APPENDICI

*Appendice A:* *Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre*

*Appendice B:* *Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio*]

---

**NOTE:**

[1] Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [ ] e le informazioni nel prosieguo riportate.

[2] Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

[3] Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.

[4] Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione tale frase dovrà essere così sostituita: «*Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione delle quote, che si verifichi tra la data di deposito del presente Prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al Prospetto stesso*».

[5] Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: «*L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo indicato nella Parte II*».



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

[6] Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: *«La Parte I del presente Prospetto è stata depositata presso la Consob in data ...»*.

[7] Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

[8] Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in *outsourcing*.

[9] La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

[10] Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

[11] Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

[12] Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di offerta varierà in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

[13] La data di deposito non coinciderà con quella riportata nella Parte I in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

[14] Se il Prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del mercato immobiliare in cui opererà il fondo ed evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

[15] I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

[16] Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 5**

## SCHEMA 12

***Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso istituiti con apporto di beni*** (1) (2) (3)

### COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

> *«Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...».*

Inserire la seguente frase:

> *«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».*

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: *«Il presente Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, della Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo e del "Modulo di adesione"».*

Riportare quanto di seguito indicato: *«Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente Prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al Prospetto stesso».*(4)

Inserire la seguente frase: *«Il Regolamento di gestione del fondo è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta».*

### INDICE

### PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

> *«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...».*
>
> *«Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione».*

Inserire le seguenti frasi:

> *«L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo dal ... al ... ».*(5)
>
> *«Il presente Prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... ».*(6)

### A) INFORMAZIONI GENERALI

*1. La SGR e il gruppo di appartenenza*

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

*2. Soggetti che partecipano all'operazione*

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR e, se diverso, offerente; b) banca depositaria; c) soggetti che procedono al collocamento; d) società di revisione; e) esperti indipendenti; ( f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi;) [h) *sponsor*; i) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

*3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso*

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso istituito con apporto di beni. Effettuare un rinvio alle specifiche disposizioni normative in materia.

[Fornire in sintesi informazioni generali sulla quotazione].

Indicare la denominazione, la data di istituzione, la data dell'apporto, la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni sull'ammontare del fondo e dell'apporto, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle eventuali emissioni successive/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;

b) se il Regolamento del fondo prevede la possibilità di effettuare sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;

c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;

d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. 228/98, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-*bis*) del medesimo decreto; in tal caso, rinviare al par. 31 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate(7) e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere in sintesi la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione del fondo da parte della Banca d'Italia.

*4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo*

Descrivere i rischi connessi, in via generale, alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso costituito con apporto di beni, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

Rinviare al paragrafo 5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.

Specificare che: «*La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo*».

## B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

*5. Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento*

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare(8) riportando le seguenti informazioni:

a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;

b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;

c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);

d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:

   1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;

   2) specifici fattori di rischio (ad es., in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, al *rating* degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc.);

   3) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili; [9]

f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso ed indicare, in sintesi, i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: *«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale»*.

*6. Valore complessivo del patrimonio del fondo*

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate.

Specificare che i beni conferiti al fondo sono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo; precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

*7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo* [10]

*7.1 Oneri a carico del sottoscrittore*

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

*7.2 Oneri a carico del fondo*

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e/o quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione[11], nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 27.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

*8. Agevolazioni finanziarie* (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

*9. Regime fiscale*

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

Riportare in sintesi il regime fiscale degli apporti ai fini delle imposte dirette e indirette.

## D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

*10. Partecipazione al fondo*

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

*11. Modalità di acquisto delle quote*

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di acquisto delle quote del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote acquistate dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le relative modalità. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-*bis* della Legge n. 86/1994, indicare le forme di garanzia che la SGR ha stabilito di richiedere agli interessati all'acquisto delle quote offerte per il buon esito dell'impegno assunto.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura della sottoscrizione relativa alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

*12. Modalità e termini di rimborso delle quote*

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.

*13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza* (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.

*14. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote* (eventuale)

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali vengono rese noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

## E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### *15. Valorizzazione dell'investimento*

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/altre fonti sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

### *16. Quotazione del fondo*

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.[12]

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-*bis*, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente Prospetto.

### *17. Informativa ai partecipanti*

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, lett. *c*), D.M. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera *a*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, ove non dematerializzate, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera *b*), del Regolamento Consob n. 11522/98.

### *18. Ulteriore informativa disponibile*

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) Regolamento di gestione del fondo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva).

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima come previsto nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

*19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione*

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

## F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

*20. Società di gestione del risparmio*

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

*21. Deleghe di gestione* (eventuale)

Indicare con riguardo al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

*22. Offerente* (eventuale)

Indicare, con riferimento al soggetto offerente, se diverso dalla Società di gestione del risparmio, le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; il capitale sociale, i soggetti che possiedono partecipazioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale e le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo; gli organi sociali; il luogo di consultazione dei documenti contabili.

*23. Soggetti che procedono al collocamento* [13]

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*24. Banca depositaria*

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

*25. Società incaricata della revisione*

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

*26. Esperti indipendenti*

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

*27. Intermediario Finanziario* (eventuale)

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

[*28. Specialist*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

*29. Sponsor*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

*30. Altri soggetti* (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare, in sintesi, il ruolo svolto.

*31. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

Indicare la possibilità, prevista dal Regolamento di gestione, di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione. Nel caso di fondi costituiti con apporto di beni ai sensi dell'art. 12-*bis*, del D.M. n. 228/99, indicare le cautele previste nel comma 4 di tale disposizione che devono essere osservate. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ (14)

*«La Società di gestione del risparmio si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo»*.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE (15)

(generalità e firma autografa)

MODULO DI ADESIONE

Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.

Nel modulo di adesione, inoltre, occorre indicare:

a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;

b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo, nell'ambito delle operazioni di adesione;

c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;

d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

## PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

*«Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...».*

*«Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo».*

Inserire le seguenti frasi:

*«L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo dal ... al ... ».*(16)

*«La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data ...».*(17)

### A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE] ED EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE

*1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione*

Indicare l'ammontare del fondo e dell'apporto, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

*2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (*eventuale*)*

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;

b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;

c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi, rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);

d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di *lock in* previsto dall'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. 228/99.(18)

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

*3. Informazioni sulla quotazione* (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

## B) INFORMAZIONI SUL FONDO

*4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali*

Indicare la ripartizione percentuale del patrimonio del fondo tra ciascuno dei soggetti apportanti i beni distinguendo tra apporti in natura e conferimenti di liquidità.

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare[19] che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate:

a) la data di costruzione;

b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;

c) lo stato giuridico ed urbanistico, con particolare riferimento alla conformità agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilità;

d) l'ubicazione;

e) la superficie o, se più significativa, la volumetria;

f) la destinazione d'uso degli immobili;

g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;

e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari:

h) la denominazione e la sede sociale della società partecipata;

i) il settore di attività;

j) la frazione di capitale detenuta;

k) il capitale sottoscritto;

l) l'assetto proprietario;

m) le riserve;

n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;

o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;

p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;

q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;

r) il valore contabile degli immobili;

s) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto;

relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:

t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;

u) il capitale sociale;

v) l'assetto proprietario;

w) risultati economici dell'ultimo esercizio;

x) *rating* dello strumento finanziario, ove esistente;

y) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:

1) tasso di occupazione degli immobili;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2) importo dei canoni su base annuale;

3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;

4) qualità dei soggetti locatari;

5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;

6) se l'immobile è stato in precedenza sfitto e per quanto tempo lo è stato (ove disponibili).

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire un rinvio anche a tale documentazione, riportata in appendice al Prospetto, per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accesi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività). Indicare la stima dell'importo di competenza di ciascun esercizio dei pagamenti per capitale ed interessi per l'estinzione del finanziamento.

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti,

b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Inserire informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici dei progetti di utilizzo - anche se non ancora approvati dalla conferenza dei servizi - degli immobili e dei diritti apportati al fondo, evidenziando i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo.[20]

Con riferimento ai fondi a prevalente apporto pubblico, indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, nei medesimi luoghi ove è disponibile il Prospetto, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 2, della Legge n. 86/1994.

Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad es., rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc.).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

*5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);

b) data e modalità dell'operazione;

c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;

e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228/99 [(21)].

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

*6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo*

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

*7. Dati storici sull'andamento del fondo*

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni [(22)]. Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari.[(23)]

Inserire la seguente avvertenza: «*I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo*».

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ( e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

*8. Costi del fondo*

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

[APPENDICI

*Appendice A:* *Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre* [(24)]

*Appendice B:* *Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo*]

---

**NOTE:**

[1] Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [ ] e le informazioni nel prosieguo riportate.

[2] Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta. Nell'ipotesi in cui si verifichino le circostanze di cui



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

all'articolo 14-*bis*, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge n. 86/94, e successive modifiche ed integrazioni, il presente Prospetto subirà gli opportuni adattamenti.

[3] Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc.). Le indicazioni riportate tra parentesi ( ) sono eventuali.

[4] Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione tale frase dovrà essere così sostituita: *«Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione delle quote, che si verifiche tra la data di deposito del presente Prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al Prospetto stesso»*.

[5] Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo e, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: *«L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo indicato nella Parte II»*.

[6] Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: *«La Parte I del presente Prospetto è stata depositata presso la Consob in data ...»*.

[7] Tale rinvio non deve essere effettuato nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-*bis*, Legge n. 86/1994.

[8] Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

[9] Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in *outsourcing*.

[10] La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

[11] Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

[12] Tale informazione va riportata nel caso di sollecitazione finalizzata alla quotazione del fondo.

[13] Tale paragrafo potrà subire i necessari adattamenti nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione.

[14] La dichiarazione di responsabilità deve essere resa anche dall'offerente, se diverso dalla SGR.

[15] Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

[16] Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di offerta varierà in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

[17] La data di deposito non coinciderà con quella riportata nella Parte I in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

[18] Tale indicazione non è richiesta nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-*bis*, Legge n. 86/1994.

[19] Ove non siano stati ancora pubblicati la relazione semestrale o il rendiconto annuale, la descrizione del patrimonio immobiliare del fondo deve essere fornita mediante schede tecniche.

[20] Tali informazioni devono essere riportate solo nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-*bis*, Legge n. 86/1994.

[21] Le indicazioni sub *d*) ed *e*) non devono essere riportate nel caso di fondi di cui all'art. 14-*bis*, Legge n. 86/1994.

[22] I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

[23] Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

[24] Qualora non sia stato redatto e pubblicato alcun documento contabile, andrà inserita una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa ad almeno un semestre pro-forma, alla quale sarà allegata la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione della medesima ricostruzione, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 6**

## SCHEMA 14

***Documento per la quotazione di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati* [1] [2]**

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione *«Quotazione di …»* [3]

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: *«L'adempimento di pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo ed è valido a decorrere dal …/… /… »* [4].

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

1. PREMESSA

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

*Rischio di investimento*: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

*Rischio indice*: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

*Rischio di liquidabilità*: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

*Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni*: evidenziare che la Società di gestione/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

Indicare gli altri eventuali mercati di negoziazione specificando i nominativi dei *market makers*.

4. NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (*eventuale*)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il regime di gestione delle quote/azioni a cui è assoggettato l'OICR specificando se tali quote/azioni sono soggette a dematerializzazione.

7. SPECIALISTI

Indicare i nominativi degli operatori specialisti illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

8. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.

[B) INFORMAZIONI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OICR

9. SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi sezione A).

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate in natura ovvero mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento/conversione/rimborso.

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.]

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

10. ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE [SOTTOSCRITTORE], AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE

Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.

[Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, la misura corrisposta in media ai collocatori, distinguendo per i diversi comparti.(5)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR precisandone la misura massima applicabile.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione. ]

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani/fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR.

12. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

a) il Prospetto semplificato e completo/Prospetto di quotazione;

b) il Documento di quotazione;

c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti [e la succursale italiana della Società di gestione/Sicav, ove costituita, e i soggetti incaricati del collocamento].

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la Società di gestione/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato.

[13. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

a. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO

Inserire un riferimento al fatto che il Documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la succursale italiana dell'offerente, ove costituita, e i soggetti incaricati del collocamento.

b. SOGGETTO/I INCARICATO/I DEI PAGAMENTI

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.]

c. SOGGETTO DEPOSITARIO - SUCCURSALE IN ITALIA (*eventuale*)

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della succursale italiana e le funzioni presso quest'ultima svolte.

d. OICR - SUCCURSALE IN ITALIA (*eventuale*)

Indicare l'indirizzo della succursale italiana e le funzioni presso la stessa svolte.

[SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Inserire le seguenti diciture:

"Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR ...".

Evidenziare l'obbligo di consegna del Prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (*eventuale*).

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto informativo.

Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione. ]

---

NOTE:

1. Tutte le pagine del presente Documento [ e dell'eventuale modulo di sottoscrizione ] devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il Documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).

2. Nel caso in cui l'investitore *retail* possa investire/disinvestire nell'OICR indicizzato anche fuori dal relativo mercato di quotazione devono essere inserite le informazioni contenute tra le parentesi [ ].

3. Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

4. Il termine iniziale di validità del Documento di quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento di quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

5. Il dato relativo alla quota parte di commissioni retrocesse in media ai soggetti collocatori può non essere modificato se, rispetto all'anno precedente, vi è uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 *basis point* rispetto al dato pubblicato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 7**

## SCHEMA 19

***Prospetto informativo di sollecitazione [o di quotazione] di OICR aperti indicizzati di diritto italiano ed esteri non armonizzati*** (1) (2)

### COPERTINA

Riportare la denominazione della Società di gestione/SICAV e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«*Offerta di…* » oppure «*Offerta e quotazione di …*» oppure «*Quotazione di …*».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato «*Le presenti Parte I (Caratteristiche dell'OICR e modalità d'investimento) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi dell'OICR e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato [e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote/azioni unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione]. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato*».

Inserire la seguente frase:

«*Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ….*».

Inserire la seguente frase:

«*L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi*».

### PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELL'OICR E MODALITA' D'INVESTIMENTO

Inserire la seguente frase:

«*La presente Parte I è valida a decorrere dal …….*(3)»

### A) INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione/SICAV e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

#### 2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

#### 3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare la denominazione e indirizzo.

#### 4. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III del Prospetto Informativo (paragrafo 10).

A.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OICR

5. NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE DELL'OICR

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato.

6. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO IN UN OICR APERTO INDICIZZATO QUOTATO

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

*Rischio di investimento*: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

*Rischio indice*: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

*Rischio di liquidabilità*: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

*Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni*: evidenziare che la Società di gestione/SICAV può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

{A.2) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

7. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

8. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione rinviando alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

9. SPECIALISTI

Indicare gli operatori specialisti rinviando alla Parte III del Prospetto per la descrizione puntuale del ruolo degli stessi.

10. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/SICAV calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.}

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione dell'OICR, la sua data di istituzione ed il codice ISIN.

11. TIPOLOGIA DELL'OICR:

a) qualifica dell'OICR;[4]

b) valuta di denominazione;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

12. CARATTERISTICHE DELL'OICR:

c) finalità dell'OICR in relazione ai potenziali destinatari;

d) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore;

e) grado di rischio connesso all'investimento nell'OICR.[5]

13. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO:

f) riproduzione di un indice o un paniere di titoli mediante investimento del patrimonio negli strumenti finanziari che lo compongono. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio e/o la ponderazione dei titoli contenuti di volta in volta in portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice;

f.1) indicare la denominazione dell'indice ed il *provider* dello stesso, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione;

f.2) descrivere in forma tabellare l'indice prescelto, in termini di:

i) per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; della composizione settoriale; dei primi dieci strumenti finanziari;

ii) per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un *rating* inferiore al c.d. *investment grade*.

g) destinazione dei proventi. Per gli OICR a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento [6].

Inserire l'avvertenza «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*».

14. COMPARTI (*eventuale*)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive dei diversi comparti rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 15.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

15 . ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DELL'OICR

15.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori [7].

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento). {Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.}

15.2. ONERI A CARICO DELL'OICR

15.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione esemplificandone le modalità di calcolo.

Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori [8].

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

15.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico dell'OICR. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dall'OICR nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto informativo.

16. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (*eventuale*)

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

17. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'OICR (*eventuale*)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento dell'OICR ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR.

18. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione dell'OICR. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni all'OICR, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO {E DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI QUOTAZIONE}.

19. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione delle quote/azioni dell'OICR, rinviando al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione all'OICR. {Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi par. A.2).}

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per maggiori informazioni.

Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo, par. 8. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

20. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

{21. MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO NEL MERCATO DI QUOTAZIONE

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE [(9)]

[ 22. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

23. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni Relative ai dati storici di rischio/rendimento dell'OICR, al Total Expenses Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto Informativo. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo all'OICR, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti l'informativa relativa redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione quote/azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera *b*), del regolamento Consob n. 11522/98.

24. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) Parte III del Prospetto Informativo - Altre informazioni sull'investimento;

b) Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;

c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva) [(10)];

d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (*eventuale*).

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dell'OICR sono inoltre disponibili presso la Società di gestione/Sicav e presso la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.

Specificare che la Società di gestione/Sicav può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 22 e 23, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. ]

{25. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

26. INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

a) Parti I, II e III del Prospetto Informativo di sollecitazione/quotazione;

b) il Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;

c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva) [(11)];

d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (*eventuale*).

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che le informazioni previste dall'articolo 23-*bis*, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione nel sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare sui quotidiani di cui al par. 24, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto informativo pubblicato.

Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/SICAV e della società di gestione del mercato.}

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti menzionati *sub* b) e c) sono altresì pubblicati nel sito Internet della Società di gestione/Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

*«La Società di gestione del risparmio/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo semplificato».*

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

## PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELL'OICR E TURNOVER DI PORATFOGLIO

Inserire la seguente frase:

*«La presente parte II è valida a decorrere dal ........* [12]*»*

## DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL'OICR

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna di esse.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 10 anni solari [13]. Specificare che i dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota/azione dell'OICR e dell'indice nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: *«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»*[14].

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari[15] [16].

Indicare la data di inizio dell'offerta/quotazione dell'OICR ed il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione.

### TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio[17], fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri: [18]



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| COSTI e SPESE A CARICO DELL'OICR per il periodo … | Anno | Anno | Anno |
|---|---|---|---|
| Provvigioni di gestione | % | % | % |
| Compenso e spese di banca depositaria [19] | % | % | % |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | % | % | % |
| Spese legali e giudiziarie | % | % | % |
| Spese dirette di collocamento (eventuale) [20] | % | % | % |
| Spese di pubblicazione | % | % | % |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (specificare) | % | % | % |
| TOTALE | % | % | % |

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 15.1).

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DELL'OICR

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio dell'OICR (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio [21].espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote/azioni dell'OICR, e il patrimonio netto medio su base giornaliera. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SGR.

[ MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione/Statuto sociale.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà del sottoscrittore di richiedere la Parte III del Prospetto Informativo, il Regolamento di gestione o lo Statuto dell'OICR.

Specificare il/i comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (*eventuale*).

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. ]

## PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

*«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote/azioni di… »*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*«Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato»*

*«La Società di Gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal …* [22]*».*

## A) INFORMAZIONI GENERALI

### 1. SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; una sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della società; gli altri OICR gestiti.

### 2. L'OICR

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità dell'OICR indicizzato. Inserire le seguenti precisazioni in ordine all'OICR oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività, il codice ISIN; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; descrizione dell'indice di riferimento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato per esprimere i valori dell'indice nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (qualora la società si avvalga di uno specifico *Info-Provider* indicazione del/degli *index-ticker* e il/i relativo/i nome del *Provider)*; società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

### 3. COMPARTI (*eventuale*)

Illustrare le caratteristiche di ciascun comparto.

### 4. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO (*eventuale*)

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

### 5 . BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

### { 6. SPECIALISTI

Illustrare il ruolo degli specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione. }

### 7. SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia all'OICR che alla Società di gestione/Sicav; relativi oneri a carico dell'OICR.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

### 8. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti all'OICR e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

## C) MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare le modalità di negoziazione delle quote/azioni sul mercato di quotazione.

## D) REGIME FISCALE

### 9. REGIME FISCALE

Indicare il regime di tassazione dell'OICR e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni all'OICR, sia al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

## E) CONFLITTI DI INTERESSE

### 10. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti, inseriti nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la Società di gestione/Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Società di gestione/Sicav accordi di retrocessione delle commissioni e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione dell'OICR per la puntuale descrizione delle modalità di impiego, nell'interesse dei partecipanti all'OICR, delle somme di denaro e/o delle tipologie di servizi ricevuti in virtù di tali accordi[23]. Precisare che la Società di gestione/Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dal livello di retrocessione definito.

---

NOTE:

1. Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 …).

2. Le parti di testo contenute nella parentesi { } devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola sollecitazione mentre quelle contenute nella parentesi [ ] devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola quotazione.

3. In occasione del primo deposito del Prospetto Informativo, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla Società di gestione/Sicav, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

4. Utilizzare, al riguardo, la qualifica di Assogestioni di appartenenza (fondo indicizzato).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote/azioni dell'OICR (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, dell'indice prescelto, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 13, punto f.2.

6. Per gli OICR a capitalizzazione dei proventi che prevedono il reinvestimento dei medesimi l'indice prescelto dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. *total return index*).

7. La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Società di gestione/Sicav. Per gli OICR di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 *basis point* rispetto al dato pubblicato.

8. Cfr. nota precedente.

9. Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si redigono solo i paragrafi 25 e 26.

10. Evidenziare che, nel caso di due o più OICR illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun OICR hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri OICR offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

11. Cfr. nota precedente.

12. In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

13. I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in un'altra valuta, (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui la Società di gestione/SICAV sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. L'indice andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* dell'OICR vanno rappresentate insieme all'indice adottato prima della modifica della politica di investimento e all'indice adottato dopo tale modifica.

14. Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento dell'OICR per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non è indicativo delle future performance dell'OICR. Cfr. ultima parte della nota 7.

15. Cfr. nota 7.

16. Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota/azione e quello dell'indice riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a tre e cinque anni, occorre altresì evidenziare che la *performance* dell'OICR riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento dell'indice. Detto indice può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili all'OICR.

17. Per gli OICR con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Società di gestione/Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

18. In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

19. Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote/azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Società di gestione del risparmio/Sicav. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attività di calcolo del NAV.

20. Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal comparto della Sicav.

21. In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

22. La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

23. In caso di OICR indicizzati esteri non armonizzati, il rinvio al rendiconto periodico di gestione andrà riportato solo ove tale documento contenga le dettagliate informazioni sugli accordi di *soft commissions* conclusi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 8**

**ALLEGATO 1G**

***Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento***
***di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a), e 27, comma 2, lettera a)***

A. Parte I e II del Prospetto informativo relativo ad OICR aperti

Variazioni concernenti l'identità, la denominazione e l'indirizzo dei soggetti indicati nelle Parte I del prospetto informativo (es. SGR/Sicav, banca depositaria, società di revisione ecc..) e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR/Sicav;

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e dell'OICR, agevolazioni finanziarie;

Variazione, superiori al limite indicato nel prospetto, della quota parte delle commissioni/provvigioni percepite in media dai collocatori;

Variazioni attinenti ai servizi accessori offerti e ai prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota/azione;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota/azione e quotidiani/fonti sui quali viene pubblicato tale valore, procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto informativo saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

B. Parte I del Prospetto informativo relativo a fondi chiusi

Cambio di denominazione della SGR, dei soggetti che partecipano all'operazione e/o cambio di denominazione del fondo/comparto;

Cambio di sede della SGR;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Modifica della composizione degli organi sociali della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Variazione, ovvero inserimento, della società cui sono conferite deleghe di gestione, degli esperti indipendenti, dell'intermediario finanziario, dello *specialist* e dello *sponsor*.

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo e delle agevolazioni finanziarie;

Variazione del regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani/fonti sui quali viene pubblicato tale valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione;

Variazione ovvero inserimento di ulteriori soggetti che partecipano all'operazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte I del prospetto informativo saranno recepite in occasione degli aggiornamenti previsti dall'articolo 27.

C Parte I e II del Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti

Cambio di denominazione e di indirizzo del soggetto che ha istituito il fondo e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza del soggetto che ha istituito il fondo;

Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica di valorizzazione delle quote;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 9**

## ALLEGATO 1H

***Schema di modulo di sottoscrizione in Italia di OICR esteri armonizzati*** (1)

Inserire le seguenti diciture:

*«Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR».* (2)

*«Il presente modulo è valido a decorrere dal …/… /… ».*(3)

Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia.

Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.

* * *

Riportare, in allegato al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'OICR.

Nell'ipotesi di OICR con struttura multicompartimentale e/o multiclasse, indicare i comparti e le classi oggetto di commercializzazione in Italia.

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Indicare che l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituta e presso i soggetti incaricati del collocamento.

Indicare il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Indicare, ove possibile, il soggetto depositario precisando la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.

Indicare, ove possibile, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Società di gestione/Sicav.

### B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, di conversione (cd. *switch*) e di rimborso al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento, della conversione (cd. *switch*) e del disinvestimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, la quota parte corrisposta in media ai collocatori, distinguendo con riferimento ai comparti ed alle classi di azioni/quote commercializzate.[(4)]

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Indicare le modalità, i termini e i soggetti da cui poter ottenere in Italia i documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel Prospetto informativo e/o in conformità di quanto stabilito dal presente Regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare che la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

---

NOTE:

1. Il modulo di sottoscrizione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile. Le pagine del modulo di sottoscrizione devono essere preferibilmente limitate come numero e devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 3, pagina 2 di 3 …). Nel caso di offerta di quote/azioni di OICR aperti indicizzati di diritto estero di cui all'articolo 42 del Testo Unico, il presente schema subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

2. Specificare la denominazione e la tipologia dell'OICR, la relativa nazionalità e se presenta struttura multicompartimentale e/o multiclasse.

3. Il modulo di sottoscrizione, trasmesso da soggetto appositamente incaricato in occasione del primo deposito del prospetto informativo, riporta un termine iniziale di validità coincidente con la data di inizio dell'attività di commercializzazione. In occasione di modifiche del modulo di sottoscrizione, il termine di validità dello stesso coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

4. La quota-parte di commissioni percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 *basis point* rispetto al dato pubblicato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 10**

## ALLEGATO 1I

**Tavola 6**

**Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione/documento di quotazione in caso di quotazione di quote di fondi chiusi e di OICR indicizzati**

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;

b) bozza del prospetto di quotazione, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

c) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonché del *budget* consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto/documento di quotazione di OICR indicizzati deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;

d) bozza del prospetto/documento di quotazione, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

Le società di gestione/Sicav di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

e) la società di gestione/Sicav è regolarmente costituita ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa è soggetta;

f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della società di gestione/Sicav delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;

g) idonea attestazione della società di gestione/Sicav circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.

La società di gestione/Sicav estera dovrà inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la società stessa ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonché la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato n. 11**

**ALLEGATO 3H**

***(Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione e controllo e del direttore generale)***

**MODELLO 100**

SOCIETA' QUOTATA: …………..
MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO: …………..**(1)**

| NOMINATIVO | TIPO VARIAZIONE (2) | TIPO EVENTO (3) | DATA EVENTO (4) | DATA EFFICACIA EVENTO (5) | UFFICIO O PARTICOLARI CARICHE CONFERITI NELLA SOCIETA' QUOTATA DICHIARANTE (6) | DATA SCADENZA (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

***SCHEDA ANAGRAFICA DEI NOMINATIVI INDICATI***

| NOME | |
|---|---|
| COGNOME | |
| LUOGO DI NASCITA | |
| DATA DI NASCITA | |
| CODICE FISCALE | |
| RESIDENZA | |
| DOMICILIO PER LA CARICA | |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

***SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPOSIZIONE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO***

DATA DI RIFERIMENTO …………

| *NOMINATIVO* | *CARICA RICOPERTA* | *DATA SCADENZA* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Eventuali osservazioni**

______________________________

______________________________

______________________________

## ISTRUZIONI

### A – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

*(1) MODELLO ADOTTATO:*
A = Modello tradizionale
B = Modello dualistico
C = Modello monistico

*(2) TIPO VARIAZIONE:*
A = Assunzione ufficio o particolari cariche
B = Cessazione ufficio o particolari cariche

*(3) TIPO EVENTO:*
A = Nomina con delibera assembleare
B = Nomina con delibera consiliare (ad es. cooptazione)
C = Nomina dei Consiglieri di gestione con delibera del Consiglio di Sorveglianza
D = Subentro dei componenti degli organi di controllo supplenti ai componenti degli organi di controllo effettivi cessati dalla carica
E = Cessazione dall'ufficio per:
- e1: scadenza termine
- e2: revoca
- e3: rinuncia
- e4: decadenza
- e5: altre cause

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*(4) DATA EVENTO:* Inserire la data alla quale si sono verificati gli eventi di cui al punto *(3)*. **Da tale data decorrono i cinque giorni di mercato aperto per l'invio del presente modello.**

*(5) DATA EFFICACIA EVENTO:* Inserire la data dalla quale l'evento ha efficacia.
Da compilare solo nel caso in cui l'evento abbia efficacia differita, per esempio nel caso in cui l'accettazione/non accettazione della nomina sia successiva all'evento. Se la data di accettazione/non accettazione non è disponibile al momento della dichiarazione, dovrà essere inviato un nuovo modello 100, riepilogativo di tutte le accettazioni/non accettazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza dell'ultima accettazione/non accettazione della nomina. Nel caso in cui l'efficacia dell'evento coincida con la data evento, ripetere tale data.

*(6) UFFICIO O PARTICOLARI CARICHE CONFERITI NELLA SOCIETA' QUOTATA DICHIARANTE:*

A) Componente organo di amministrazione
B) Componente organo di amministrazione senza voto ai sensi della legge n. 474/94 e successive modifiche
C) Presidente organo di amministrazione
D) Presidente onorario organo di amministrazione
E) Vice Presidente organo di amministrazione
F) Amministratore Delegato o Consigliere di gestione Delegato
G) Componente Comitato Esecutivo
H) Componente effettivo organo di controllo
I) Componente supplente organo di controllo
L) Presidente organo di controllo
M) Vice Presidente organo di controllo
N) Direttore Generale

*(7) DATA SCADENZA:* Nel caso in cui la scadenza coincida con l'approvazione del bilancio, indicare la data di chiusura del relativo esercizio.

* * *

**SCHEDA ANAGRAFICA DEI NOMINATIVI INDICATI**

Tale scheda è da compilare anche nell'ipotesi di variazione della residenza e/o del domicilio per la carica. In tal caso, dovrà essere trasmessa la sola scheda anagrafica entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza della modifica intervenuta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPOSIZIONE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Tale scheda è da compilare ogni qualvolta venga effettuata una comunicazione ai sensi dell'articolo 100 del presente regolamento, ad eccezione delle sole variazioni anagrafiche.

* * *

## B – MODALITA' DI INVIO

**1.** La comunicazione si intende effettuata nel giorno in cui è stata:
a) consegnata direttamente;
b) spedita per lettera raccomandata A/R;
c) inviata mediante circuito telematico al momento in cui lo stesso verrà reso disponibile.

Nei casi *sub a)* e *b)* sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "*Contiene modello di comunicazione ex art. 100 del Regolamento n. 11971/99*".

**2.** Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob si raccomanda che, nel caso in cui si utilizzi la modalità di invio *sub b*) la comunicazione stessa venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519, o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707).

**3.** Per trasmettere la comunicazione mediante circuito telematico (*sub c)*) è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà le credenziali di accesso; al termine dell'invio di ciascuna comunicazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica. All'invio della comunicazione mediante circuito telematico dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente i dati della ricevuta elettronica e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo si intende assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato 12**

**MODELLO 120 C**

**COMUNICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**
**EX ARTICOLO 120 D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998**

## SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

| QUADRO 1.1<br>TIPO DICHIARAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. a) Regolamento n. 11971/99 | | Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. b) Regolamento n. 11971/99 | |

| QUADRO 1.2<br>DICHIARANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Se persona fisica<br><br>cognome<br>nome<br>sesso<br>luogo di nascita<br>data di nascita<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA | | Se persona giuridica<br><br>ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA | | | |
| comune sede legale | Via | cap | sigla provincia | stato | telefono |

| Data dell'operazione GG/MM/AAAA | |
|---|---|

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi ...

Eventuali osservazioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Mod. 120C
Foglio n. __

| QUADRO 1.3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE** | | | | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA | | | | | | | | |
| comune sede legale | via | | cap | | sigla provincia | stato | telefono | |
| STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE | | | | | | | | |
| numero totale strumenti posseduti | | | in % sul totale degli strumenti della medesima categoria | | | | | |
| | | | | | | | | |
| numero strumenti con diritto di voto posseduti | | | in % sul totale degli strumenti della medesima categoria | | | | | |
| | | | | | | | | |
| valore nominale | | | | causale dichiarazione | | codice operazione | | |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Mod. 120 C
Foglio n. ___

## SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

| **QUADRO 2.1**<br>**PARTECIPANTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Se persona fisica**<br><br>cognome<br>nome<br>sesso<br>luogo di nascita<br>data di nascita<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA | | **Se persona giuridica**<br><br>ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA | | | |
| comune sede legale | via | Cap | sigla provincia | stato | telefono |

| **QUADRO 2.2**<br>**PARTECIPATA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIA | | | | | |
| comune sede legale | Via | Cap | sigla provincia | stato | telefono |

| Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

| **QUADRO 2.3**<br>**STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTALE | | DI CUI SENZA VOTO[1] | |
| | | | | |
| TITOLO POSSESSO | Numero Strumenti Finanziari Votanti | | Numero Strumenti Finanziari Votanti | |
| Proprietà[2]<br>Riportato o Prestatore<br>Riportatore o Prestatario<br>Intestazione per conto terzi[3]<br>Gestione del risparmio | | | | |
| Pegno[4]<br>Usufrutto[4]<br>Deposito[4]<br>Diritto di voto per vincoli contrattuali[4] | | | | |
| *Totale*<br>*In % sul totale strumenti finanziari della medesima categoria* | | | | |

N. fogli Allegato A ... N. fogli Allegato B ... N. fogli Allegato C ... N. fogli Allegato D ...

[1] Riempire Allegato A.

[2] Se le azioni sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria, riempire Allegato B

[3] Riempire Allegato C.

[4] Riempire allegato D

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto sugli strumenti finanziari posseduti

<table>
<tr><td colspan="7">QUADRO 3.1</td></tr>
<tr><td colspan="7">SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se persona fisica<br><br>Cognome<br>nome<br>sesso<br>luogo di nascita<br>data di nascita<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="4">Se persona giuridica<br><br>ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td colspan="2">Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td colspan="3">TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO</td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Pegno<br>Usufrutto<br>Riportatore<br>Riportato<br>Deposito<br>Diritto di voto per vincoli contrattuali<br>Totale<br>In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se persona fisica<br><br>cognome<br>nome<br>sesso<br>luogo di nascita<br>data di nascita<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="4">Se persona giuridica<br><br>ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td colspan="2">Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td colspan="3">TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO</td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Pegno<br>Usufrutto<br>Riportatore<br>Riportato<br>Deposito<br>Diritto di voto per vincoli contrattuali<br>Totale<br>In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato B

Fiduciario o interposta persona titolare degli strumenti finanziari

<table>
<tr><th colspan="9">QUADRO 3.2</th></tr>
<tr><th colspan="9">SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA</th></tr>
<tr><td colspan="4">Se interposta persona<br><br>cognome<br>nome<br>sesso<br>luogo di nascita<br>data di nascita<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="5">Se società fiduciaria<br><br>ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td colspan="2">comune sede legale</td><td colspan="2">via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>Stato</td><td colspan="2">telefono</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="4">TOTALE</td><td colspan="4">DI CUI SENZA VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Totale<br>In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato C

Effettivi proprietari degli strumenti finanziari posseduti da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi".

| **QUADRO 3.3** | |
|---|---|
| Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione | |

<table>
<tr><th colspan="8">QUADRO 3.4</th></tr>
<tr><th colspan="8">SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI INTESTATI A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA</th></tr>
<tr><td colspan="4">Se persona fisica<br><br>Cognome<br>nome<br>sesso<br>luogo di nascita<br>data di nascita<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="4">Se persona giuridica<br><br>ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td colspan="2">comune sede legale</td><td colspan="2">via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
</table>

| | TOTALE | | DI CUI SENZA VOTO | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero Strumenti Votanti | | Numero Strumenti Votanti | |
| *N. strumenti*<br>*In % su totale strumenti della medesima categoria* | | | | |



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato D

Proprietari degli strumenti finanziari il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

| **QUADRO 3.5** | |
|---|---|
| Numero soggetti proprietari | |

<table>
<tr><th colspan="7">QUADRO 3.6</th></tr>
<tr><th colspan="7">SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI DEI QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO</th></tr>
<tr><td colspan="2">Se persona fisica<br><br>cognome<br>nome<br>sesso<br>luogo di nascita<br>data di nascita<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="5">Se persona giuridica<br><br>ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td colspan="2">telefono</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Totale<br>In %su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DEL CONTROLLO**

| QUADRO 4.1<br>OPERAZIONI DI FUSIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIA | | | | | |
| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | stato | telefono |
| **SOCIETA' INCORPORATA O FUSA** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIA | | | | | |
| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | stato | telefono |
| **SOCIETA' INCORPORATA O FUSA** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIA | | | | | |
| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | stato | telefono |
| **SOCIETA' INCORPORATA O FUSA** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIA | | | | | |
| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | stato | telefono |
| **SOCIETA' INCORPORATA O FUSA** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>numero iscrizione CCIAA<br>sigla provincia iscrizione CCIA | | | | | |
| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | stato | telefono |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**QUADRO 4.2**
**DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO**

**SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO**

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | stato | telefono |
|---|---|---|---|---|---|

**SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO**

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | stato | telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO**

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | stato | telefono |
|---|---|---|---|---|---|

**SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO**

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | stato | telefono |
|---|---|---|---|---|---|

**SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO**

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIA

| comune sede legale | via | cap | sigla provincia | Stato | telefono |
|---|---|---|---|---|---|

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Allegato 13**

**ALLEGATO 4 B**
***Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998***

## A) - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

## PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

### 1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

**1.1** L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 118 e 120 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A.
Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico, secondo quanto indicato nel successivo punto 5 della presente PARTE I.
L'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 119 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 B.

**1.2** I fiduciari, intestatari di azioni di società quotate per conto di terzi, e gli intermediari che effettuano l'attività di gestione del risparmio calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni e dei diritti di voto oggetto di intestazione o di gestione. Qualora la dichiarazione venga effettuata da intermediari di diritto estero che effettuano l'attività di gestione del risparmio, nello spazio "Eventuali osservazioni" dovranno essere indicati gli eventuali fondi diritto estero che superano singolarmente le soglie rilevanti ai sensi dell'art. 117 del presente regolamento.

**1.3** In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sarà necessario compilare un nuovo modello ma si dovrà comunicare tempestivamente tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

**1.4** Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, la comunicazione potrà essere effettuata e sottoscritta da uno solo dei soggetti tenuti all'obbligo; in tal caso al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi che consentano di ricostruire le partecipazioni di tutti i soggetti tenuti all'obbligo.

**1.5** In occasione dell'ammissione alla quotazione e di operazioni di fusione e/o scissione aventi ad oggetto società quotate, la comunicazione dell'entità delle partecipazioni rilevanti detenute alla data di inizio negoziazione, ovvero alla data di efficacia della fusione/scissione, deve essere effettuata dai soggetti tenuti utilizzando il modello 120A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel relativo prospetto o documento informativo.
Nel caso di offerte pubbliche di sottoscrizione contestuali all'ammissione alla quotazione, la partecipazione deve essere calcolata sul capitale post offerta anche se l'attestazione dell'aumento di capitale non è ancora stata depositata.

**1.6** Per quanto riguarda la facoltà prevista dall'articolo 121, comma 3, del presente regolamento, che consente agli intermediari che nell'esercizio dell'attività di gestione del risparmio acquisiscono una partecipazione compresa tra il 2% e il 5% di comunicare tale partecipazione solo in occasione della convocazione della prima assemblea successiva, tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello 120 A, riportando la partecipazione detenuta alla data della comunicazione, anche qualora tale partecipazione sia inferiore al 2% o uguale a 0. A tale

comunicazione dovranno altresì essere allegate, sempre su modello 120A, le comunicazioni relative all' operazione che ha comportato il superamento della soglia del 2% e alle altre eventuali operazioni che hanno comportato la discesa entro tale limite e l'eventuale successivo superamento.

**2.** IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

**2.1** Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni private *ex lege* (ad es. azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto.

**2.2** Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento.
Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

**2.3** Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

**2.4** Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.
Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

**2.5** Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

**2.6** Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione dell'operazione.

**2.7** Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nella stessa giornata, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**3.** DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

**3.1** Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.

**3.2** In caso di trasferimento per successione *mortis-causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.

**3.3** In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la comunicazione della società quotata, effettuata ai sensi dell'articolo 98 del presente regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato, fermo restando che la data dell'operazione da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nel medesimo articolo 98.

**3.4** In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

**4.** DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

**4.1** La comunicazione è inviata alla società partecipata ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

*a)* consegnate direttamente
*b)* spedite per lettera raccomandata A.R.
*c)* inviate mediante circuito telematico (solo per la comunicazione alla Consob).

Nei casi *a)* e *b)*, sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione *ex* articolo 120 del D.Lgs. 58/1998".

**4.2** Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al mercato, si raccomanda che, nel caso si utilizzi la modalità *b)* di cui al punto 4.1, la segnalazione alla Consob venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707), entro il termine dei cinque giorni di mercato aperto.

**5.** INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI

**5.1** In caso di utilizzo del supporto informatico, obbligatorio nel caso in cui il dichiarante sia una società quotata, il modello 120A deve essere compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice.

**5.2** Per l'invio su supporto informatico delle comunicazioni sono previste due modalità:

- invio tramite rete telematica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalità è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonché l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile è il dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

**5.3** All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovrà essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.
Nel caso di invio telematico, la lettera dovrà essere inviata entro il temine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.
Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**PARTE II - IL MODELLO 120 A**

**LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI**

**SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione".

**Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione"** - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti in società quotate.

**Quadro 1.2: "Dichiarante"** - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

**Quadro 1.3: "Società oggetto di dichiarazione"** - Contiene l'indicazione delle società quotate rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 117 del presente regolamento;

- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;

- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno di taluni obblighi di comunicazione (cfr. causale 4);

- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

**"Causale dichiarazione"** - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

**1** dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% (Prima dichiarazione);

**2** dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (superamento delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del presente regolamento) di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 2% (Variazioni successive);

**3** dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il 2% (Riduzione entro le soglie rilevanti);

**4** dichiarazione da effettuare per variazioni diverse dai precedenti punti, secondo quanto indicato nella successiva PARTE III – Punto 4;

**5** dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non usufruisca più della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

**"Codice operazione"** - In tale campo andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in un mercato regolamentato
B: Compravendita ( ad es. transazione ai blocchi)
C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D: Successione *mortis-causa*
E: Pegno
F: Usufrutto
G: Deposito
H: Riporto o Prestito titoli
I: Altro

**SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO**

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Quadro 2.1: “Partecipante”** - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

**Quadro 2.2: “Partecipata”** - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo **"Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante"**. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

*A*: Controllo di diritto
*B*: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
*C*: Controllo solitario tramite patto di sindacato
*D*: Controllo ai sensi dell’art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
*E*: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

**quadro 2.3: “Azioni o quote possedute”** - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo **“Titolo del possesso”** indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- intestazione per conto terzi
- gestione del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una società fiduciaria, per intestazione di azioni di una società quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un intermediario nell’ambito dell’attività di gestione collettiva del risparmio, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione del risparmio".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito a particolari clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni la cui titolarità sia invece rimasta in capo ad un altro soggetto, si deve indicare come "Titolo di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali".

Nel campo **“Totale”** deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato dovrà essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

**"Allegato A"** - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia "proprietà", "riportato o prestatore", "riportatore o prestatario", "fiducia", "gestione del risparmio" e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.
In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

**"Allegato B"** - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "società oggetto di dichiarazione".

**"Allegato C"** - Tale allegato deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una società fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una società quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso.

In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro 3.3. il "Numero di soggetti fiducianti o di interposte persone". Inoltre, nel quadro 3.4 devono essere indicati, ove presenti, i fiducianti o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società quotata, indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla società fiduciaria o alla interposta persona dichiarante.

**"Allegato D"** - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni il cui titolo di possesso sia "Pegno", "Usufrutto", "Deposito" o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e: (i) la società "Partecipata" coincide con la "Società oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione; (ii) tra i soggetti proprietari delle azioni delle quali sono privati del diritto di voto vi sia almeno un soggetto in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il “Numero complessivo di soggetti proprietari” delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante".

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l'ammontare delle azioni possedute dai soggetti proprietari in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione.

## SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

**Quadro 4.1: "Operazioni di fusione"** - Deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fusa, nel caso di costituzione di una nuova società. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

**Quadro 4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo"** - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO**

**1.** PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

**1.1** In occasione del superamento della soglia del 2% il dichiarante dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti). Si raccomanda altresì di descrivere le relazioni di partecipazione di tutte le società incluse nella dichiarazione rispetto al soggetto dichiarante, comprese le catene minoritarie.

**1.2** Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate che, al momento dell'operazione, risultano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società oggetto di dichiarazione, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni, o che risultino variati rispetto alla precedente dichiarazione. In tale ultimo caso si dovranno comunque indicare nelle "Eventuali osservazioni" i soggetti per conto dei quali si effettua la dichiarazione ai sensi dell'art. 121, comma 2, del presente regolamento.

**1.3** La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell'ammissione a quotazione di una società per le dichiarazione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella società neo-quotata.

**1.4** In ipotesi di successione *mortis causa*, di scomparsa del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, dovranno effettuare una segnalazione a proprio nome. Inoltre si raccomanda di comunicare la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la "causale" 3. Nel caso di eredità giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della società dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

**2.** VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

**2.1** In occasione di una variazione rilevante della percentuale complessivamente detenuta in relazione ad una partecipazione già dichiarata, si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle relazioni di partecipazione che risultano variate in termini di percentuale rispetto alla precedente dichiarazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**2.2** Tale causale andrà altresì utilizzata nel caso in cui la variazione sia comunicata da un soggetto che in occasione della precedente dichiarazione nella stessa società quotata si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

**2.3.** La variazione rilevante può essere dovuta a:

**1)** variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società quotata;

**2)** acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella società quotata o primo acquisto da parte di una società controllata dal dichiarante che non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

**3)** perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

**3.** RIDUZIONE ENTRO LA SOGLIA RILEVANTE DEL 2% (CAUSALE 3)

**3.1** Nel caso di riduzione di una partecipazione rilevante complessivamente detenuta, si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata per la quale si è determinata la riduzione entro la soglia del 2%;
- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro la soglia rilevante.

**3.2.** In particolare, la riduzione entro la soglia rilevante può essere dovuta a:

**1)** variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società quotata oggetto di dichiarazione;

**2)** perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

**4.** VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

**4.1** Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella società quotata, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo del possesso della partecipazione rilevante, l'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi la comunicazione dovrà contenere:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata per la quale assumono rilevanza le predette variazioni;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene e nella modalità di detenzione delle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;

- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti e/o all'ingresso/estromissione di soggetti.

**4.2** La causale 4 può essere obbligatoria ovvero, ai fini di una più compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative, solo raccomandata.

La causale 4 è da intendersi obbligatoria nei casi in cui si verifichino:

**1)** variazioni dei soggetti indicati negli allegati (A, B, C, e D) o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella società quotata. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;

**2)** variazioni rilevanti nell'ammontare dei diritti di voto posseduti relativamente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella società quotata;

**3)** operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società quotata.
Tale comunicazione è da intendersi obbligatoria per il solo soggetto incorporante, ai sensi della vigente disciplina civilistica.
Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, deve essere compilato il quadro 4.1 con l'indicazione della società incorporante e delle società incorporate.
Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova società, deve essere compilato il quadro 4.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate e si deve indicare in una apposita "Sezione 2" il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

La causale 4 è da intendersi raccomandata nei seguenti casi:

**1)** inserimento di una società controllata in una catena già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere indicate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

**2)** estromissione di una società controllata da una catena già dichiarata che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate delle quali si è perso il controllo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**3)** operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione, facenti parte di una catena che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata.

**4.3** La causale 4 andrà, altresì, utilizzata quando la comunicazione viene resa volontariamente ai sensi dell'art. 121, comma 2, del presente regolamento, da un soggetto diverso da quelli per i quali si è verificata la variazione rilevante. In tal caso la comunicazione è obbligatoria esclusivamente per i soggetti che sarebbero autonomamente tenuti. Ad esempio:

**1)** variazioni rilevanti della percentuale detenuta da società controllate ovvero inserimento di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione;

**2)** estromissione di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

## 5. DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE QUALORA UN SOGGETTO NON USUFRUISCA PIU' DELLA FACOLTÀ *EX* ARTICOLO 121, COMMA 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO (CAUSALE 5)

**5.1** Qualora un soggetto che abbia usufruito della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento in relazione ad una partecipazione rilevante, non usufruisca più di tale facoltà, dovrà essere resa una nuova dichiarazione con causale 5, pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione.

La dichiarazione con causale 5 conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società quotata e della percentuale di partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

**5.2** Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell'operazione da indicare nel quadro 1.2 della sezione 1 deve essere indicata quella in cui si è determinata la cessazione delle condizioni per usufruire della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## PARTE IV - IL MODELLO 120B

### 1. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE POTENZIALE RILEVANTE

**1.1** Il superamento o la discesa entro le soglie previste dall'articolo 119 del presente regolamento (5%, 10%, 25%, 50% e 75%) devono essere valutati con riferimento a due diversi criteri di calcolo, che danno luogo a due obblighi distinti:

*a)* il criterio previsto dall'articolo 118, applicabile a tutte le soglie di comunicazione, che considera le azioni di cui un soggetto è titolare e i diritti di voto a lui spettanti o attribuiti (partecipazione effettiva);

*b)* il criterio previsto dall'articolo 119, comma 1, che richiede di tener conto, in aggiunta alla partecipazione effettiva, anche delle azioni che il soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa (partecipazione potenziale che è calcolata come somma algebrica della partecipazione effettiva e di quella che si può acquistare o vendere di propria iniziativa).

**1.2** L'obbligo derivante dal criterio *a)*, quando cioè una delle soglie di cui all'articolo 119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione effettiva, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120A.

**1.3** L'obbligo derivante dal criterio *b)*, quando cioè una delle soglie di cui all'articolo 119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione potenziale, deve essere assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120B.

**1.4** In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 119, comma 2, nel caso in cui l'esercizio di diritti di conversione o di *warrant* sia non continuativo, il dichiarante che ha computato le azioni corrispondenti, al fine di determinare la percentuale di dichiarazione, continua a considerare tali azioni anche alla fine del periodo di esercizio se non ha esercitato tale facoltà.

### 2. LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

#### SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentanti dall'indicazione dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta della partecipazione potenziale, delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni potenziali e l'ammontare complessivo della partecipazione potenziale facente capo al soggetto dichiarante.

**Quadro 1.1: "Dichiarante"** – Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero di iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.

**Quadro 1.2: “Società oggetto di dichiarazione”** – Contiene l’indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l’obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

**Quadro 1.3: “Partecipazione potenziale”** – Contiene la descrizione analitica della partecipazione potenziale detenuta direttamente e/o indirettamente dal dichiarante.

In particolare sono indicate:

- la partecipazione effettiva, rappresentata dalla partecipazione calcolata senza tener conto delle azioni che possono essere acquistate o vendute di propria iniziativa, corrispondente alla partecipazione calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 118 del presente regolamento;
- le azioni con diritto di voto che si possono acquistare di propria iniziativa, specificando se tale facoltà deriva da accordi contrattuali, conversione di strumenti convertibili o esercizio di *warrant*, e le relative percentuali calcolate sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
- le azioni con diritto di voto che si possono vendere di propria iniziativa, e la relativa percentuale calcolata sul capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
- la partecipazione potenziale, che corrisponde alla somma algebrica delle prime tre voci.

**SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE**

Tale sezione deve essere compilata solo nel caso che la partecipazione potenziale sia detenuta dal soggetto dichiarante almeno in parte per via indiretta.

**Quadro 2.1: “Soggetti che detengono la partecipazione potenziale”** – Contiene l’indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto che detiene direttamente la partecipazione. E’ necessario riempire tutti i campi previsti, con l’eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, nel campo “Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante”. Sono previste quattro modalità di controllo e l’assenza di controllo:

A: Controllo di diritto
B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
D: Controllo ai sensi dell’art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
E: Non controllo

**PARTE V - IL MODELLO 120C**

Per la compilazione del Modello 120C si fa riferimento, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**B) - LE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE**

**PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE**

**1.** PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

**1.1** L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 123 e 125 del presente regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A, compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente su supporto informatico secondo quanto indicato nel successivo punto 4.2.

**2.** IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

**2.1** Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad es. azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni private *ex lege* (ad esempio, azioni proprie) o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto.

**2.2** Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione; nel caso di società italiane, per l'individuazione di tale data si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del presente regolamento.
Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

**2.3** Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

**2.4** Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.
Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 2, del presente regolamento, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).

**2.5** Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**2.6** Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data di liquidazione dell'operazione.

**3.** DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA

**3.1** Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 7 giorni di calendario entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

**3.2** In caso di costituzione di società, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.
In caso di liquidazione della società partecipata, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

**3.3** In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di efficacia.

**3.4** Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

**4.** DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB

**4.1** Sono previste due modalità di adempimento dell'obbligo, per il quale è richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120A:

- una comunicazione "a fotografia",
- una comunicazione "per variazioni"

In occasione della comunicazione effettuata per la prima volta da un soggetto dichiarante deve sempre essere utilizzata la modalità a fotografia.
Nel caso delle successive comunicazioni effettuate dallo stesso soggetto dichiarante potranno essere utilizzate alternativamente le due modalità.

In entrambi i casi la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico.

**4.2** La comunicazione "a fotografia" contiene, in un unico modello, tutte le partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata alla data di riferimento, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni già dichiarate nella precedente comunicazione abbiano o meno subìto variazioni.
Nel caso in cui alla data di riferimento il soggetto dichiarante non detenga alcuna partecipazione rilevante, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**4.3** La comunicazione “per variazioni” contiene, in un unico modello, solo:

- le partecipazioni superiori al 10% che, alla data di riferimento, risultino variate rispetto a quanto comunicato nella precedente comunicazione;

- le nuove partecipazioni superiori al 10% acquisite in data successiva a quella di riferimento della precedente comunicazione;

- le partecipazioni già comunicate nella precedente comunicazione che, alla data di riferimento, risultano ridotte entro il limite del 10%.

Nel caso in cui nel periodo di riferimento non si sia determinata alcuna variazione delle partecipazioni rilevanti, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

**4.4** Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 121, comma 2, del presente regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all’obbligo. La comunicazione potrà essere effettuata:

*a)* da una società quotata anche per conto delle società quotate sue controllate;

*b)* da una società quotata anche per conto di una o più altre società quotate che la controllano, a condizione che le partecipazioni rilevanti comunicate dal dichiarante siano detenute dalle altre società quotate che si avvalgono della facoltà per il tramite esclusivo del soggetto dichiarante.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle osservazioni, tutti i soggetti tenuti all’obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

**4.5** Nel caso in cui i soggetti contenuti nella precedente dichiarazione abbiano subito una modifica nelle informazioni anagrafiche contenute nei quadri 1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica dovranno essere utilizzati i nuovi dati anagrafici nel modello 120A e dovranno essere indicate le variazioni intervenute (riportando per ogni società interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in una nota separata allegata al modello. Nella medesima nota allegata devono essere indicate anche le società di nuova acquisizione e le eventuali società precedentemente dichiarate che siano liquidate o abbiano subìto operazioni di fusione e/o incorporazione.

**4.6** Il campo “ragione sociale” relativo a tutte le società inserite nei modelli deve essere riempito secondo i seguenti criteri:

- la denominazione della società deve essere quella risultante dall’atto costitutivo senza abbreviazioni;

- la ragione sociale deve includere l’acronimo della forma giuridica senza puntini (ad es. SPA, SRL, SA e non S.P.A., S.R.L, S.A.).

**4.7** I termini per l’invio sono quelli indicati nell’articolo 125, comma 2, del presente regolamento. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*a)* consegnate direttamente
*b)* spedite per lettera raccomandata A.R.
*c)* inviate mediante circuito telematico.

Nei casi *a)* e *b)*, sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione “contiene modelli di comunicazione *ex* articolo 120 del D.Lgs. 58/1998”.

**4.8** L'invio su supporto informatico del modello 120A, può essere effettuato secondo due modalità:

- invio tramite rete telematica.

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalità è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonché l’identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell’invio di ciascuna dichiarazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica.

- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile è il dischetto per computer da 3,5” formattato per sistemi MS/DOS compatibili.

**4.9** All’invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l’identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell’operazione e le firme dei soggetti tenuti all’obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovrà essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.
Nel caso di invio telematico, la lettera dovrà essere inviata entro il temine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l’obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l’invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.
Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

**5.** CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 126 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

**5.1** Le società con azioni quotate dovranno inserire all’interno (ovvero in allegato) del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale, un elenco delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 125 del presente regolamento che contenga le seguenti informazioni:

- denominazione e forma giuridica della società partecipata, specificando lo Stato di appartenenza;

- percentuale totale della partecipazione e modalità di detenzione della stessa;

- denominazione e forma giuridica delle eventuali società controllate che detengono direttamente la partecipazione nella società non quotata ed ammontare di ogni singola partecipazione detenuta da tali società.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**PARTE II - IL MODELLO 120 A**

**LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI**

**SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione".

**Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione"** - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti di società quotate in società non quotate.

**Quadro 1.2: "Dichiarante"** - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione.
In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella di chiusura del primo semestre di esercizio o di chiusura dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

**Quadro 1.3: "Società oggetto di dichiarazione"** - Contiene l'indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante è tenuto all'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 125 del presente regolamento;

- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;

- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;

- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

Nel caso in cui la società oggetto di dichiarazione sia una società a responsabilità limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.

**“Causale dichiarazione”** - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

**0** nel caso in cui si adotti la comunicazione “a fotografia” (vedi PARTE III – Punto A);

mentre per la comunicazioni “per variazioni” (vedi PARTE III – Punto B) dovranno essere indicate le seguenti causali:

**1** dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, in essere alla data di riferimento, che è stata acquisita in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Prima dichiarazione);

**2** dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, contenuta nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risulta variata rispetto alla dichiarazione precedente, in modo tale da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 10% (Variazioni successive);

**3** dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che si è ridotta entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Riduzione entro le soglie rilevanti);

**4** dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che ha subito variazioni nelle modalità con cui è detenuta senza che sia variato il suo ammontare.

**“Codice operazione”** - In tale campo andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell’acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all’ultima operazione che determina l’obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in un mercato regolamentato
B: Compravendita ( ad es. transazione ai blocchi)
C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D: Successione *mortis-causa*
E: Pegno
F: Usufrutto
G: Deposito
H: Riporto o Prestito titoli
I: Altro

Per le dichiarazioni periodiche “a fotografia” (con causale 0) dovrà essere indicato sempre il codice I.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute".

**Quadro 2.1: "Partecipante"** - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

**Quadro 2.2: "Partecipata"** - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo **"Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante"**. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

*A*: Controllo di diritto
*B*: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
*C*: Controllo solitario tramite patto di sindacato
*D*: Controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
*E*: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata, con riferimento alla partecipazione totale posseduta dal dichiarante.

**Quadro 2.3: "Azioni o quote possedute"** - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.

Il campo **"Titolo del possesso"** indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- Intestazione per conto terzi
- gestione del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali.

Nel campo **"Totale"** deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato dovrà essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

**"Allegato A"** - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui titolo di possesso sia "proprietà", "riportato o prestatore", "riportatore o prestatario", "fiducia", "gestione del risparmio" e tutte o parte di tali azioni detenute risultino prive del diritto di voto.
In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

**"Allegato B"** - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "società oggetto di dichiarazione".

**"Allegato C"** - Non applicabile.

**"Allegato D"** - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui siano dichiarate azioni o quote il cui titolo di possesso sia "Pegno", "Usufrutto", "Deposito" o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e tra i soggetti proprietari delle azioni o quote delle quali sono privati del diritto di voto vi sia almeno una società quotata in possesso di una percentuale rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il "Numero complessivo di soggetti proprietari" delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote possedute dalle società quotate proprietarie di una percentuale rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

**SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO**

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

**Quadro 4.1: "Operazioni di fusione"** - Deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fusa, nel caso di costituzione di una nuova società. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

**Quadro 4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo"** - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**PARTE III - CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO**

A) COMUNICAZIONE PERIODICA “A FOTOGRAFIA” (CAUSALE 0)

La dichiarazione dovrà contenere il quadro completo delle partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata in società non quotate in essere alla data di riferimento. Secondo tale modalità dovranno essere quindi comunicate anche le partecipazioni che non sono variate rispetto ad una precedente comunicazione.

La dichiarazione andrà effettuata su un unico modello utilizzando le modalità previste nel caso di prima acquisizione di una partecipazione rilevante.

Il dichiarante dovrà quindi effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l’indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società non quotate nelle quali si detiene una partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

B) COMUNICAZIONE PERIODICA “PER VARIAZIONI”

La comunicazione dovrà contenere soltanto le partecipazioni rilevanti che hanno subito variazioni rispetto alla precedente dichiarazione. Dovranno quindi essere comunicate:

- le partecipazioni superiori al 10%, in essere alla data di riferimento, che sono state acquisite in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 1);

- le partecipazioni superiori al 10%, contenute nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risultano variate in termini di percentuale rispetto alla dichiarazione precedente, indipendentemente dall’entità della variazione (causale 2);

- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che si sono ridotte entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 3);

- le partecipazioni contenute nella dichiarazione precedente che pur non essendo variate nella loro entità, hanno subito variazioni nella modalità di detenzione in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (causale 4).

**1.** CAUSALE 1

**1.1** Per le partecipazioni per le quali si è verificato il superamento della soglia del 10% la comunicazione conterrà:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le società incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante.

**1.2** Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di società controllate già comprese nella dichiarazione precedente, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti e le relazioni di controllo rispetto al soggetto dichiarante che non fossero già stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni.

**2.** CAUSALE 2

**2.1** Per le partecipazioni già dichiarate che, alla data di riferimento, risultino variate in termini di percentuale si dovrà effettuare una comunicazione che conterrà:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la variazione della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto alla precedente dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione nelle società oggetto di dichiarazione.

**2.2.** In particolare, la variazione può essere dovuta a:

**1)** variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione;

**2)** acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella società oggetto di dichiarazione o primo acquisto da parte del dichiarante e/o di una società controllata dal dichiarante che però non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

**3)** perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

**3.** CAUSALE 3

**3.1** Per le partecipazioni già dichiarate che, alla data di riferimento, risultino ridotte entro il limite del 10% si dovrà effettuare una dichiarazione che conterrà:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della società oggetto della dichiarazione, cioè della società per la quale si è determinata la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione;

- nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione entro la soglia rilevante.

**3.2.** In particolare, la riduzione entro la soglia rilevante può essere dovuta a:

**1)** variazioni del o dei rapporti di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione (cioè le coppie la cui partecipata sia la società oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie che hanno subito una variazione;

**2)** perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è conseguentemente perso il controllo.

**3)** fusione, incorporazione o cancellazione della società oggetto di dichiarazione. In tal caso si deve indicare nelle annotazioni o in una nota allegata alla dichiarazione che l'azzeramento è dovuto alla fusione o alla cancellazione della società oggetto di dichiarazione. Se le società coinvolte nell'operazione di fusione sono società controllate dal dichiarante, si deve compilare il quadro 4.1 indicando la società incorporante o risultante dalla fusione e le società incorporate o fuse.

**4.** CAUSALE 4

**4.1** Tale causale andrà utilizzata nel caso in cui, pur non essendoci alcuna variazione della partecipazione rilevante complessivamente detenuta nella società oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, la ripartizione della partecipazione rilevante tra i soggetti titolari diretti della partecipazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, l'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, i soggetti riportati negli allegati. In tali casi deve essere effettuata una comunicazione che contenga:

- nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle società oggetto della dichiarazione, cioè delle società rispetto alle quali assumono rilevanza le variazioni nelle catene, indicando la percentuale di partecipazione già dichiarata nella precedente comunicazione;

- nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene di controllo e nelle partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;

- negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti già presenti o alla comparsa di nuovi soggetti.

**4.2.** L'obbligo sorge quando, a parità di partecipazione complessiva del dichiarante nella società oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni:

**1)** acquisto del controllo di una società che si inserisce in una catena di controllo già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di controllo. In tal caso devono essere elencate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**2)** estromissione dalla catena di controllo che lega il dichiarante alla società oggetto di dichiarazione di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate e delle quali si è perso il controllo;

**3)** ridistribuzione, di qualunque entità, della partecipazione nella società oggetto di dichiarazione tra soggetti (dichiarante, società controllate dal dichiarante o interposte persone) titolari diretti delle azioni o quote della società oggetto di dichiarazione;

**4)** variazioni dei soggetti indicati negli allegati A, B, C, o D, o variazione, di qualunque entità, delle loro partecipazioni nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;

**5)** variazioni, di qualunque entità, nel titolo di possesso o nell'ammontare totale dei diritti di voto posseduti, relativamente alla partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dal dichiarante nella società oggetto di dichiarazione.

**05A04333**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503079/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Nicotera, 47 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 45 - 410301050505 *

€ 10,00